

FONDAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"

Serie rossa. Studi e ricerche
19

LE AZIENDE DI CREDITO ILLUSTRATE

MONOGRAFIA ILLUSTRATIVA

IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA E IL CREDITO AGRICOLO

ISTITUTO EDITORIALE
DI MONOGRAFIE ILLUSTRATIVE DI AZIENDE
ROMA

SERIE ROSSA. STUDI E RICERCHE - 19
© 2019 Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica
"F. Datini"

ISBN: 978-88-95755-85-4

DATI BIBLIOGRAFICI:

Casalini, Mario

Monografia illustrativa il Monte dei Paschi di Siena e il credito agricolo / Mario Casalini. - Roma : Istituto Edit. di Monografie Illustrative di Aziende, [1931] (Sancasciano-Pesa, F.lli Stianti) - 38 p.; ill.

SERIE ROSSA. STUDI E RICERCHE 19

© 2019 Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica
"F. Datini"

ISBN: 978-88-95755-85-4

**L'edizione è stata realizzata
grazie al contributo di:**



Fondazione
Cassa Risparmio
di Prato

LE AZIENDE DI CREDITO ILLUSTRATE

MONOGRAFIA ILLUSTRATIVA

IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
E IL CREDITO AGRICOLO



La bella Sede del Monte dei Paschi di Siena

ISTITUTO EDITORIALE
DI MONOGRAFIE ILLUSTRATIVE DI AZIENDE
ROMA

MONOGRAFIA ILLUSTRATIVA

IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

E IL CREDITO AGRICOLO

DEL

PROF. DOTT. MARIO CASALINI

Mi è grato ringraziare l'on. prof. Alfredo Bruchi, Provveditore del "Monte dei Paschi", per il consenso che si è compiaciuto darmi allo studio che qui presento. Una parola di viva gratitudine rivolgo al dott. Benedettini ed all'avv. De Sanctis per la cortese collaborazione che mi hanno data nella raccolta dei dati e delle notizie che rendono interessante questa pubblicazione.

M. C.

PARTE I.

DATI STATISTICI SULL'AGRICOLTURA TOSCANA

Lo studio della attività creditizia agricola del *Monte dei Paschi*, che conserva nella sua denominazione il nome di *Siena*, mentre fino dal 1906 « usciva dal suo isolamento locale per acquistare una fisionomia più larga », può essere utilmente preceduto da uno sguardo rapido alla agricoltura toscana.

Lo sviluppo demografico, l'intensità della produzione e le sue caratteristiche, il regime della proprietà e i rapporti di questa col lavoro, il grado di forza del movimento associativo fra gli agricoltori, ecc. ecc. costituiscono elementi atti a spiegare la profondità dell'attività creditizia. Certo le caratteristiche del *Monte dei Paschi* e l'esame della sua ultra-trecentennale storia spiegano come ad esso si siano rivolti fiduciosi gli agricoltori fin dai tempi remoti, quando, in ogni Regione, non si parlava di *credito agricolo*; ma è certo che dello sviluppo di questo, lento, metodico, graduale, causa essenziale è il lento, graduale sviluppo della produzione agricola per il quale la *Toscana* può considerarsi una fra le migliori Regioni d'Italia.

Forse non è fra le più progredite, ma è fra quelle nelle quali più intenso è lo sforzo degli uomini per produrre: la *mezzadria*, che « costituisce il tipo di contratto che dà la fisionomia all'ordinamento agrario della Toscana » è forse la causa duplice di un progresso lento, sebbene continuo, e di una intensità di lavoro solo paragonabile a quella delle Regioni nelle quali è prevalente la piccola proprietà.

I dati statistici sulla agricoltura toscana hanno quindi una notevole importanza ed un grande interesse.

**Popolazione totale e agraria
della Regione Toscana**

La popolazione totale della Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Siena) era nel 1931 di 2.888.145 abitanti ripartiti per Provincia, per la superficie totale e per Kmq. come segue:

	Kmq.	per Kmq.	Popolazione
Arezzo	3.203.23	93.8	300.477
Firenze	3.878.58	216.5	839.774
Grosseto	4.496.00	37.9	176.586
Livorno	1.219.18	201.5	245.343
Lucca	1.774.96	191.2	339.394
Massa e Carrara	1.155.79	163.7	189.266
Pisa	2.412.04	137.0	334.705
Pistoia	952.32	211.9	201.801
Siena	3.811.56	68.4	260.799
	Media	125.9	2.888.145

Se noi togliamo la provincia di Grosseto la cui popolazione, per le condizioni ancora difficili della agricoltura, per Kmq. è al disotto di quelle della Sardegna, notiamo una intensità notevole di popolazione per Kmq.

La popolazione presente era nel 1921 di 2 milioni 759.767, per cui nel decennio essa è aumentata di 128.378: secondo il prof. G. Garavini « la popolazione agricola, desunta dalla indicazione della professione, costituiva il 48 % della totale e, facendo astrazione dalla provincia di Livorno, che per condizioni speciali di ambiente, aveva solo il 9 % di popolazione agricola, nelle restanti provincie la percentuale oscillava da un massimo di 66 % (Arezzo) ad un minimo di 39 % (Firenze)...: la popolazione agricola sarebbe quindi oggi, per la Toscana di 1.396.309 abitanti.

Essa rappresenterebbe, della popolazione totale, il 66 % per Arezzo, il 39 % per Firenze, il 59 % per Grosseto, il 9 % per Livorno, il 55 % per Lucca, il 47 % per Massa, il 49 % per Pisa, il 63 % per Siena.

Sono degni di nota i seguenti dati tolti dallo studio del Garavini (1) in merito alla ripartizione della popolazione agricola fra le diverse categorie.

	Famiglia	Componenti
Agricoltori conducenti terreni propri.	53.501	281.858
Fittaioli	4.772	27.205
Mezzadri	89.298	685.463
Contadini, giornalieri, boscaioli, pastori, ecc. .	73.485	343.085

(1) *Italia agricola*, Piacenza 1925, dicembre.

Da tali dati è facile notare la notevole importanza della *mezzadria* nella Toscana: noteremo che le provincie di Lucca e di Massa hanno una notevole rappresentanza di « conducenti terreni propri », la provincia di Firenze registra una prevalenza assoluta di mezzadri, la provincia di Grosseto ha un notevole numero di giornalieri.

Superficie agraria e forestale e la produzione agricola della Toscana

La *superficie agraria e forestale della Toscana*, secondo l'ing. Giuseppe Zattini (925) era di ettari 2.171.537; sono note le variazioni avvenute nella ri-

partizione del territorio, ma per essa solo alcune Provincie vedono accresciuta la loro superficie mentre la *totale* resta su per giù intatta. Secondo sempre lo stesso Zattini, la *superficie agraria e forestale* viene ripartita come segue fra le tre Regioni « di montagna », « di collina », « di pianura ».

Come è facile vedere la superficie agraria e forestale delle diverse Provincie è variamente ripartita fra le tre diverse « Regioni »: in genere hanno la prevalenza le superfici destinate alla Regione « di collina » e « di montagna », scarsa è la parte comprendente la « Regione di pianura »: fra le Provincie la più alta *superficie di pianura* ha Grosseto. Tale fatto influisce, com'è naturale, sulla « produzione agricola » delle diverse Provincie.

AREZZO	(totale ea. 312.603):	montagna ea. 119.212, 38.1 %;	collina ea. 193.391, 61.9 %.
FIRENZE	(» » 552.081):	» » 116.267, 25.5 %;	» » 290.181, 63.7 %;
GROSSETO	(» » 427.718):	» » 136.673, 31.9 %;	» » 185.001, 43.4 %;
LIVORNO	(» » 31.864):	» » 22.809, 71.5 %;	» » 9.059, 28.5 % (1).
LUCCA	(» » 133.629):	» » 108.633, 58.5 %;	» » 56.222, 30.3 %;
MASSA	(» » 166.146):	» » 107.258, 75 %.	» » 20.849, 11.2 %.
PISA	(» » 288.576):	» » 238.479, 82.6 %;	» » 50.097, 17.4 %.
SIENA	(» » 361.724):	» » 45.518, 12.6 %;	» » 316.206, 87.4 %.

(1) La provincia di Livorno è stata aumentata a ea. 114.398 in seguito alle modificazioni già sopra accennate.

Le superfici destinate alle diverse coltivazioni nel 1930 furono: ai grani, cereali tipo frumento, granturco ettari 474.094; a ortaggi di grande coltura (asparagi, carciofi, curbi, cavoli, cavolfiori ecc.) ea. 6.314; a barbabietole da zucchero ea. 5012; a patate ea. 19.574; a prati artificiali ea. 252.838; a prati naturali asciutti ea. 182.276; a erbai ea. 114.139; a prati irrigui ea. 4512; a pascoli permanenti ea. 41.680; a tabacco ea. 3.104; a viti in coltura promiscua ea. 566.324; a vite specializzata ea. 18.319; a olivi in coltura promiscua ea. 267.445; a olivi in coltura specializzata ea. 17.039; a castagneti ea. 152.382.

I seminativi in rotazione hanno una parte prevalente: i cereali hanno una importanza preponderante fra questi: i prati da vicenda sono, in assoluta prevalenza, asciutti: in provincia di Lucca una parte notevole dei prati artificiali è irrigua: forte è la presenza dei prati artificiali. Nelle provincie di Grosseto e Livorno, i prati naturali occupano una superficie altissima.

Le piante industriali (barbabietole da zucchero, tabacco, la saggina da granate, gaggiolo, paglia da cappelli) hanno una importanza piuttosto modesta

come superficie occupata, data la costituzione particolare dei terreni.

Come abbiamo visto, le coltivazioni legnose (viti, olivi ecc.) hanno raggiunto un notevole sviluppo.

Particolare importanza hanno le piante legnose nei seminativi: la vite e l'olivo costituiscono per la quasi totalità le alberature dei seminativi: i seminativi con piante legnose costituiscono il 73,6 % in provincia di Arezzo, l'83,0 % in provincia di Firenze, il 17,5 % in provincia di Grosseto, il 75,6 % in prov. di Livorno, l'85,8 % in provincia di Lucca, il 67,2 % in provincia di Massa, il 55,4 % in provincia di Pisa, il 51,9 % in provincia di Siena.

La superficie forestale occupa il 41 % della superficie produttiva: quindi il bosco ha una importanza notevole nell'economia agricola della Toscana. Della superficie forestale ea. 32.823 appartenevano nel 1930 al Demanio forestale e costituiscono le foreste ben note di Camaldoli, Casentinese e Campigna in provincia di Arezzo, di Boscolungo e Vallombrosa in provincia di Firenze: di Follonica e la valle delle Cannuce in provincia di Grosseto: di Cecina in provincia di Pisa.

La produzione agraria della Regione Toscana

è davvero cospicua: essa era rappresentata nel 1930 essenzialmente come segue: frumento q.li 1 milione 939.800, media 13,2 per ettaro; segale q.li 3.160, orzo 27.820, avena 65.090, granoturco maggenço 328.670, granoturco cinquantino 3.390, fave da seme q.li 155.820, barbabietole 227.960 (media 208,9 per ea.), ortaggi di grande coltura quintali 75.280, patate q.li 193.070, prati artificiali, erbai, prati naturali asciutti, irrigui, pascoli permanenti q.li 2.961.850, uva q.li 1.487.000, olive quintali 209.000, frutta varie q.li 58.940, uva da tavola q.li 30.940, castagne q.li 63.620, foglia di gelso q.li 47.620, bozzoli kg. 235.000.

L'allevamento del bestiame ha una notevole importanza: esso è rappresentato secondo il censimento agricolo del 19 marzo 1930 da: 44.998 cavalli, da 49.229 asini, da 6.623 muli, da 149 bardotti, da 51 bufali, da 370.261 bovini, da 254.441 porci, da 948.985 pecore e 34.019 capre: degne di nota sono le statistiche date dal Garavini nel 1925: cavalli 46.626, asini, muli, bardotti 63.500, bovini 362.540, suini 178.803, ovini 1.179.959, caprini 102.638, dal che si osserverebbe una riduzione nei cavalli, nei bovini, negli ovini e un aumento nei suini e nei caprini.

Il peso vivo di bestiame per 100 ea. di superficie agraria e forestale sarebbe di quintali 112, per la provincia di Arezzo, di 129 per Firenze, di 89 per Grosseto, di 75 per Livorno, di 147 per Lucca, di 108 per Massa, di 115 per Pisa, di 109 per Siena: in media di 112 quintali per tutta la Toscana.

È facile notare come la Toscana abbia la più larga varietà di produzione agricola e come in essa abbia notevole sviluppo l'allevamento del bestiame.

Dobbiamo ricordare che la Toscana agricola registra nomi altissimi: i Cuppari, Ridolfi, Frassineto, Virgili, Racah ecc. ecc., per indicarne alcuni a caso, che onorano l'agricoltura toscana e italiana.

La proprietà agricola, il risparmio e la cooperazione agricola in Toscana

« In Toscana, scrive il Garavini, si ha commista la grande e la piccola proprietà: si hanno provincie, zone o comuni ove la piccola proprietà è l'eccezione ed altri nei quali la proprietà è molto suddivisa. Un'idea del frazionamento della proprietà nelle diverse provincie è data dal seguente prospetto ove sono raccolti i rapporti della superficie agraria e forestale con i numeri di ruolo dell'imposta terreni e col numero delle famiglie e degli individui

classificati nel censimento come agricoltori conducenti terreni propri:

	Articoli di ruolo per 100 ea. di rag. agrarie e for.	Ettari di sup. agr. e for. per famiglia di agr. conducenti terreni propri.	Ettari di sup. agr. e for. per individuo agr. conducente terreni propri.
Arezzo	11	56	10
Firenze	15	56	14
Grosseto	7	69	14
Livorno	34	23	6
Lucca	61	12	2
Massa	59	13	2
Pisa	9	59	12
Siena	4	110	23
TOSCANA	15	41	8

« Come vedesi il massimo frazionamento si ha nelle provincie di Lucca e Massa, cui segue Livorno: la grande proprietà è prevalente a Siena, Grosseto e Pisa ».

Secondo i dati di Gino Valenti (1) la Toscana presenterebbe un frazionamento di proprietà presso a poco uguale a quello dell'Emilia, Marche, Umbria e Lazio.

La grande proprietà è generalmente organizzata sulle basi dell'azienda denominata Fattoria, costituita da un gruppo di poderi non inferiore a cinque: « la mezzadria, nella sua forma più diffusa, scrive Arrigo Serpieri, implica il *podere*, affidato ad una famiglia colonica: implica dunque la *piccola azienda* ».

Interessanti sono i dati pubblicati dall'ing. G. Zattini in *Valutazione della produzione lorda della agricoltura italiana*: da essi si hanno i « valori medi per ettaro della produzione agraria lorda in ogni provincia »:

	Valore per ettaro	Valore complessivo
Arezzo	1575	492.400.000
*Firenze	2148	980.500.000
Grosseto	824	373.700.000
Livorno	1217	38.800.000
Lucca	1635	303.700.000
Massa Carrara	953	102.200.000
Pisa	1519	438.300.000
Siena	1313	475.100.000
TOSCANA	1476	3.200.800.000

La Toscana è, per il valore per ettaro dei suoi terreni, al sesto posto: segue il Piemonte, la Lombardia, la Venezia Euganea, l'Emilia, le Marche, la Campania: precede la Liguria, la Venezia Giulia, l'Umbria, l'Abruzzo e Molise, le Puglie, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna.

È interessante osservare i « valori per ettaro »

(1) Dalla costituzione del Regno allo scoppio della guerra europea. *Italia agricola*.



Il corso superiore del fiume Orcia col suo immenso letto

per Regioni di montagna, di collina e pianura. Ai prezzi dell'*ante guerra* vediamo:

	Montagna	Collina	Pianura
Arezzo	221	853	—
Firenze	242	436	586
Grosseto	138	162	205
Livorno	202	386	—
Lucca	216	587	426
Massa Carrara	185	—	—
Pisa	—	252	535
Siena	145	284	—
TOSCANA	198	319	382

In base a tali dati confrontati con quelli delle altre Regioni d'Italia, si osserva che la *Toscana* occupa il quinto posto, per la regione di montagna, essendo preceduta dalla Liguria (228), Campania (242), Sicilia (227), Umbria (199), occupa l'ottavo posto per la Regione di Collina, essendo preceduta dal Piemonte (574), Liguria (436), Lombardia (534), Veneto (401), Emilia (482), Marche (434), Campania (468). Per la regione di pianura la *Toscana* è preceduta dal Piemonte (762), dalla Lombardia (729), dal Veneto (496), dall'Emilia (493), dalla Campania (559).

Tali dati di fatto indicano che se l'agricoltura della Toscana non è ai primi posti, certo, date le particolari, difficili condizioni di ambiente, occupa un posto preminente.

Uno degli elementi più importanti per determinare la diffusione della ricchezza in una Regione è, a parere nostro, lo sviluppo dei *depositi a risparmio* nelle Casse di risparmio, nelle Casse postali e in genere nelle istituzioni che più godono della fiducia dei modesti risparmiatori.

Non è possibile avere una statistica che indichi da quali *categorie sociali* provengano i denari depositati, ma è facile affermare, se trattasi degli istituti sopra indicati, che la loro provenienza è dalle modeste famiglie lavoratrici delle città e delle campagne.

I *depositi*: nelle Casse di risparmio ordinarie erano, al 31 dic. 1930, di 2.181.353.000 di lire, nelle Casse di risparmio postali di 446.046.000 di lire, in complesso 2.627.399.000 di lire, rappresentanti per abitante oltre 900 lire: il Piemonte ne registra oltre 1300, la Lombardia oltre 800, la Liguria oltre 900, l'Emilia oltre 600, la Basilicata oltre 400, ecc. ecc.

La *Toscana* occupa uno dei primi posti nei *depositi* presso Casse di risparmio postali e ordinarie.

Nè stupisce che essa sopravanzi la *Lombardia*, anzi è perfettamente logico così sia in quanto qui maggiori sono i depositi presso le Banche ordinarie di credito colle quali si svolgono prevalentemente le attività industriali e commerciali.

Interessanti sono i dati sullo sviluppo della cooperazione agraria nella Toscana: essi valgono a indicare soprattutto lo spirito di intraprendenza della proprietà agricola: la cooperazione è, a nostro avviso, uno degli indici della capacità degli individui a risolvere *da se stessi* i problemi la cui soluzione è necessaria.

In Toscana si nota per primo una notevole affermazione nel campo della *cooperazione di acquisto*: i *Consorzi agrari cooperativi* di Firenze (che ci ricorda il nome caro di *Prospero Ferrari*) di Arezzo, di Livorno, di Lucca, di Siena, insieme con circa altre 40 associazioni aventi per fine gli acquisti delle merci destinate all'esercizio dell'agricoltura, costituiscono indubbiamente una notevole manifestazione di forza.

Le *cooperative di credito* sono bene rappresentate nella Toscana; da 14 in provincia di Arezzo, da 49 in provincia di Firenze, da 2 in provincia di Grosseto, 1 in provincia di Livorno, da 5 in provincia di Pisa, da 50 in provincia di Pistoia, da 17 in provincia di Siena.


Il lavoro e le aziende agricole della Toscana

Dicemmo già sopra che la *mezzadria* è il tipo di contratto che dà la fisionomia all'ordinamento agrario della Toscana: « pochissimo diffusi

sono il piccolo affitto del podere alla famiglia colonica e così pure la conduzione diretta con salariati fissi. Nella parte meridionale della Toscana, a fianco della proprietà *appoderata* si riscontrano proprietà divise in unità tecnico-agrarie o aziende che non hanno rapporto alcuno con le prestazioni di lavoro manuale in esse necessario, rispondendo la divisione ad altre finalità economiche: si tratta di *unità* di ampiezza adatta alla gestione di un amministratore (fattorie, agenzie ecc.) nella quale è accordata al lavoratore una partecipazione al prodotto: la colonia parziaria nella proprietà appoderata, associazione nell'impresa del proprietario e della famiglia è tutt'altra cosa ».

I rapporti contrattuali dunque che si stringono in genere fra la famiglia colonica e il proprietario (che, a volte, è sostituito da un affittuario) sono del tipo della *colonia parziaria* e precisamente di quella particolare forma che è la « *mezzadria* » o « *mezzeria* ».

Non occorre soffermarci molto su questo punto: tutti sanno che una delle caratteristiche della Toscana è la esistenza, attraverso i secoli, della *mezzadria*. Le opinioni non sono unanimi sulla bontà di questo tipo di contratto: Arrigo Serpieri scrive: « si è molto discusso sulla mezzadria; ma anche oggi non pochi si accontentano in uno di questi giudizi: — che la mezzadria è l'unico buon sistema di conduzione dei fondi: — o che, viceversa, la mezzadria è di tutti il peggiore. I primi vorrebbero tutta l'Italia coperta di mezzadrie e ogni male agrario troverà per essi il pronto, semplice specifico « in questa per-



Il Monte dei Paschi ha provveduto e provvede al finanziamento delle opere di sistemazione della zona di crete della Val d'Orcia.

L'Orcia alle origini

fetta associazione fra capitale e lavoro, in questa mirabile manifestazione dell'ideale corporativo » ecc. I secondi muovono guerra alla mezzadria anche là dove essa ha lunghe tradizioni storiche e salde radici nell'ambiente agrario e sociale. Chi ama guardare, più che ai giudizi degli uomini, ai fatti, constata una certa tendenza nei proprietari a diffondere la mezzadria là specialmente dove più acute sono state le lotte sociali.... ».

Il patto colonico *tipico* applicato in quasi tutta la Toscana (esso ha subito attraverso i tempi alcune variazioni) poggiava sui seguenti punti fondamentali: — terreno, dissodato, piantato e dotato di fabbricati ad uso domestico ed agrario, fornito dal proprietario — scorte vive e morte del fondo fornite dal proprietario — lavoro per la coltura del podere, raccolta, prima manipolazione dei prodotti e governo del bestiame, forniti dal colono — spese di coltivazione (concimi, anticrittogamici ecc.) divise a metà fra proprietari e colono: sono considerate tali — e divise per metà — le spese di noleggio della trebbiatrice e delle macchine per fare il vino e la frangitura delle olive, qualora non fossero possedute dal proprietario, nel qual caso il colono pagava un contributo per il loro uso — sementi a carico del colono — prodotti e utili del bestiame divisi a metà — attrezzi minori forniti dal colono: capitale macchine anticipato e rinnovato dal proprietario e mantenuto a metà.

Le imposte fondiarie e le spese di conservazione del capitale fondiario erano a carico del proprietario: a metà la tassa bestiame.

La *direzione tecnica* del podere spettava al proprietario ed era esercitata direttamente o a mezzo del fattore.


Non possiamo, dato il carattere di

questa nostra pubblicazione, entrare nell'esame di dettagli: certo si è che le condizioni dei contadini nella Toscana sono in media buone. Può discutersi, a nostro parere, la capacità della *mezzadria* a seguire i progressi; non è viceversa possibile negare che essa ha dato ai contadini una situazione in genere buona e favorevole ed ha creato una certa serenità nei rapporti fra proprietà e mano d'opera.


Lo sguardo rapido, generale alla *agricoltura toscana* ci indica una Regione che merita un posto degno nell'agricoltura italiana; ma tanto più lo merita se noi ricordiamo le parole del prof. A. Bellucci: « la regione non vanta i caratteristici terreni alluvionali che dominano nella fortunata valle Padana, ma è caratterizzata da terreni collinari, con strato coltivabile quasi sempre di limitato spessore e di scarsa fertilità, provenienti dal disfacimento delle rocce suindicate, con poca potenza idrica e perciò soggetti ai danni della siccità.

« In questo suolo, quasi sempre accidentato, non fertile, con la Chiana pestifera, con la Maremma mortale, il popolo toscano operò ». L'ingegnere economista G. Bandini scrisse che la conquista del suolo in profondità fu compiuta *col ferro e col fuoco* (col piccone e le mine) e per impedire che le acque distruggessero il lavoro compiuto, il suolo fu sistemato a terrazze e piantato a viti ed olivi: è nel Chianti, nel Pistoiese, nella Val di Nievole, nel Senese, nel Fiorentino che si ammira la bella sistemazione.... che costò, 25 anni fa, dalle 10, alle 12.000 lire all'ettaro.

Ricorderemo le *colmate di monte* e la *sistemazione e piantagione* a spina legate ai nomi di Testaferata e Ridolfi, per ridurre a coltura le colline argillose: ricorderemo ancora le bo-



Pendici con fortissime erosioni che saranno sistemate a terrazza (Val d'Orcia)



Alveo in continuo sollevamento per l'ingente trasporto di materiali - (Val d'Orcia)

nifiche del piano legate al nome grande di Leonardo da Vinci: la Chiana, pestifera palude, i paludi grossetani, la Maremma ecc. costituiscono oggi la testimonianza di un immane lavoro compiuto.

Ma se la nostra attenzione si sofferma ad esaminare il cammino che la Toscana agricola deve e può ancora percorrere, se su tre punti fermiamo il nostro esame, *l'uno* indicante per tre Regioni vicine

	Superficie seminativa, Ettari.	Superficie destinata ai prati artificiali, Ea.	Superficie coltivata a frumento, Ea.
EMILIA	1.231.300	392.400	480.000
MARCHE	631.750	189.400	277.000
TOSCANA	1.213.991	206.600	367.000

l'altro rappresentante per le stesse tre Regioni il numero di bovini per Kmq. 46,43 (Emilia), 26,61 (Marche), 14,90 (Toscana) e *il terzo* indicante che l'Emilia consuma oltre 2.400.000 q.li di perfosfato, le Marche oltre 1 milione di q.li e la Toscana solo 900.000 quintali, noi vediamo — ed è quanto volevamo concludere — che la Toscana presenta ancora un largo margine all'attività creditizia agricola per lo sviluppo che l'agricoltura vi può ancora avere, per l'aumento degli impieghi dei concimi, delle sementi selezionate, delle macchine agricole ecc. che ancora è lecito attendervi.

PARTE II.

STORIA DEL MONTE DEI PASCHI E DELLA LEGISLAZIONE SUL CREDITO AGRARIO

Il Monte dei Paschi di Siena

Prima di venire a parlare dell'attività creditizia agricola del Monte dei Paschi di Siena, sebbene vi siano non poche e pregiatissime opere sulla storia di questo grande Istituto, non ci sentiamo di ri-

nunciare a fornire qui alcune notizie sulle sue origini e sul suo passato.

Il Monte dei Paschi rappresenta di fatto uno degli organismi di credito più caratteristici nella storia economica del nostro Paese: « il Monte dei Paschi, scriveva l'on. Alfredo Bruchi, attuale va-

loroso Provveditore, non è comparso un bel giorno nella vita economica senese e toscana per la semplice magia di un rescritto granducale per più anni sollecitato, ma è il naturale prodotto di un popolo, cui l'esercizio del traffico e del mercato del denaro è il più consueto, e di strumenti locali di credito che ne preparano lentamente il sorgere ed il felice progredire ». Per ciò appunto interessanti saranno i brevi cenni storici che qui facciamo seguire.

« Il nome oramai da lungo tempo noto ed onorato di *Monte dei Paschi*, scriveva N. Mengozzi (1), non designa un solo Istituto, ma un complesso di Aziende, diverse per epoca di origine, per organismo, per scopo e per sviluppo: tutte però ben distinte l'una dall'altra anche per i servizi di contabilità e di cassa: e tutte governate, secondo le norme di leggi, di statuti, e di regolamenti speciali, dalla supremazia di una stessa Deputazione amministratrice e da una sola Direzione generale ». Le Aziende nell'ordine cronologico dell'inizio della singolare loro esistenza sono state le seguenti:

- il Monte di Pietà
- il Monte dei Paschi
- la Cassa di risparmio
- il Credito fondiario
- il Credito agricolo.

La prima nell'ordine cronologico, ormai ultima nell'entità comparativa, è l'Azienda del *Monte Pio*: la nascita di questo risale e si ricongiunge a quella dell'Istituto omonimo e congenera che sorse e visse negli stessi locali che in parte sono gli stessi attuali, dopo quasi tre secoli e mezzo. Quel primo Monte di Pietà fu eretto per iniziativa del Comune di Siena nell'anno 1472 e la sua sede fu posta in quel gruppo di edifici ove erano stati i palazzi e i fondachi dei Salimbeni, casatà illustre e potente che la Repubblica riuscì ad abbattere nel primo ventennio del secolo XV. Avvenuta la espulsione, in quegli edifici la Repubblica collocava nel 1422 la Dogana del Sale, nel 1425 l'ufficio delle Gabelle, poi i Magazzini delle munizioni del grano e l'Azienda del *Monte Comune* (Ufficio del Debito Pubblico) e quello dei *Paschi* o pascoli di Maremma che costituivano il maggiore Demanio pubblico. Il primo *Monte di Pietà* eretto in Siena fu collocato dove era l'Azienda del *Monte dei Paschi* e cominciò ad operare nel 1472: esso si estingueva nel triennio 1509-1511.

Il duca Cosimo I dei Medici, nell'anno 1568,

(1) *Il Monte dei Paschi e le sue aziende*, Siena, Arti Grafiche Lazzeri.

supplicato dai Senesi ad « ordinare il Monte della Pietà per sovvenzione dei poveri » ordinava che « si desse quanto prima principio alla lodevole opera di creare in Siena un Monte di pietà, per aiuto dei poveri et beneficio di quello universale »: il nuovo Monte Pio prese sede dove era stato il precedente.

Fin dai primi mesi si notò un'esuberanza di capitali in deposito e tale contingenza provocò gli Amministratori a richiedere l'autorizzazione di prestare una determinata somma sopra cedole a persone sicure, con idonee malleatorie e riserve espresse della ripetibilità dei crediti a favore del Magistrato. Ma il Governo Granducale oppose un rifiuto: però più tardi il Governo stesso preoccupato che la gestione dell'Istituto dovesse per insufficienza di guadagni risentirne pregiudizio, dispose che una parte dei fondi disponibili venisse collocata in sovvenzioni agli allevatori di bestiame della Maremma. Era il primo passo che l'Istituto compieva verso nuove funzioni di credito.

Nel 1587, defunto il granduca Cosimo, il successore Ferdinando cominciò col consentire un prestito a persona che aveva preso in appalto terreni da seminare e a gente di Capaldio in società per fini parimenti agricoli, nella somma di L. 1500 da restituirsi in tanto grano. Nel 1589 gli ordinamenti dell'Istituto venivano riformati con facoltà di accettare depositi, ma infruttiferi, e di prestare con speciali fideiussioni a chiunque assumesse l'impresa di allevare bestiame e fare semente di grano in Maremma.

« Poteva dirsi davvero un bisogno universalmente sentito in quel tempo, scrive il Mengozzi, quello di fondare in Siena un istituto di credito, sovventore perenne e discreto, del lavoro, del commercio e delle industrie che nella città come nel territorio andavano ormai da molti anni perdendo di vigore, come appariva per segni non dubbi ». Perciò il Magistrato del *Monte Pio*, d'accordo con la Balia (governo comunale di allora), nell'anno 1619 rappresentava al Governo la necessità di « tentare ogni modo per augumentare il capitale del Monte, acciò con quello si potesse sovvenire a più persone e con maggior quantità. E perchè stimavasi difficile il far ciò nelli suoi termini di Monte di Pietà, conforme si trovava allora, pertanto credevasi che sarebbe stato molto utile introdurre nuova forma di altro Monte et aggiungerci traffico, a fondo di certo frutto: talmente che... si potesse ognuno liberamente impiegare il suo denaro con certa speranza di conseguire con buona e sicura coscentia, honesto frutto.... E con tutto questo credevasi che

vi si sarebbe potuto di continuo maneggiare meglio di 50 mila ducati: con li quali si sarebbe potuto sollevare quelli che erano gravati a più di dodici per cento ».

Le parole precise hanno valore grandissimo perchè il Monte dei Paschi per i più comincia col Rescritto Granducale di approvazione e perchè la Casa Medicea trovò modo, per la consueta adulazione compiacente dei cronisti del tempo, di ascrivere tra le proprie benemeritenze l'aver dato vita all'Istituto; il ricondurre la creazione del Monte alla benevolenza sovrana per i sudditi senesi è erroneo.

Già negli sforzi diretti ad allargare le funzioni del Monte Pio, nelle precise proposte del Magistrato del Monte Pio poi, troviamo la prova che il Monte è sorto per voto di popolo; il Rescritto sovrano di cui parliamo più oltre non ha che valore formale.

Il granduca Ferdinando II « ben rilevando il male al quale dovevasi riparare et il bene che dovevasi procurare, forse benigno le orecchie alle suppliche del pubblico senese » ed ordinò l'erezione di un *Monte*, non vacabile, cioè non redimibile, con rescritto del 30 dicembre 1622, dal quale si rileva che, per facilitare l'andamento del medesimo, egli prestava un fondo sopra le sue pubbliche entrate fino alla « somma di 200.000 scudi di capitale per frutti a ragione di scudi 5 %, che sono scudi 10.000 all'anno, quali assegna sopra l'entrate dell'Ufficio dei Paschi di Siena sino a detta somma con le cautele e sicurezze offerte per la conservazione et integrità di Sua Altezza ».

Il governo del nuovo *Monte* venne dato al *Magistrato del Monte Pio*, composto esclusivamente di nobili senesi, con Rescritto del 24 luglio 1623. L'istrumento di fondazione porta la data del 2 novembre 1624 e il *Monte dei Paschi* fu aperto il 3 gennaio 1625 (secondo lo stile senese sarebbe il 3 gennaio 1624).

I 200.000 scudi di garanzia che il Principe aveva offerti sulle rendite pubbliche e annuali del Magistrato dei Paschi, valgono lire it. 1.176.000: le rendite si dovevano dividere in tante parti chiamate *Luoghi di Monte* (corrispondenti alle moderne obbligazioni) ed erano vendibili al prezzo di 100 scudi ognuna, e rendevano al compratore 5 scudi ogni anno. In tale modo il *Monte* poteva ricevere depositi e prestare denaro: le rendite della *gabella dei paschi maremmani*, che era la più sicura che il Granduca avesse nello Stato senese, erano state vincolate a favore dei depositanti.

Ben giustamente scriveva il Mengozzi: « i *Luoghi di Monte* che si davano ai depositanti, co-

stituivano indubbiamente una garanzia fondiaria di primissimo ordine, per cui il *Monte dei Paschi* appare veramente il primo istituto di credito fondiario che rammenti la storia economica ».

Ma il fondo di 200.000 scudi, nel limite del quale il *Monte* poteva accogliere depositi e fare prestiti, si dimostrò insufficiente a riparare ai mali che tormentavano l'agricoltura locale e fu avanzata supplica al Granduca di aumentare il fondo di altri 100.000 scudi, con le medesime garanzie, e Ferdinando II consentì un aumento di 50.000 scudi mentre la città di Siena, come per la prima, deliberava di rilevare la garanzia: il fondo saliva a 1.470.000 di « nostra » moneta.

Altro aumento di 25.000 scudi si ebbe nel 1747 per rimediare ai danni delle scarse raccolte: nel 1766 altri 25.000 scudi furono concessi.

Nel 1783 il *Monte Pio* e il *Monte dei Paschi* venivano fusi con la denominazione di *Monti riuniti*: con legge del 29 agosto 1786 il Granduca Leopoldo istituiva la Comunità di Siena alla quale diede la soprintendenza e direzione del *Monte*.


Grandi avvenimenti politici turbarono, come è noto, la fine del secolo XVIII e il principio del secolo XIX: promulgato il Codice di Napoleone in Toscana si estese al *Monte dei Paschi* l'applicazione del regime ipotecario francese: un editto del 1808 ordinava l'iscrizione ipotecaria di tutti i crediti del *Monte* sostituendo a quelle personali le garanzie reali fondiarie; ma tale disposizione rimase inattuata perchè dal 1808 al 1818 il *Monte* sospese le sue operazioni di prestito: agitato fu il periodo fino al 1825... data nella quale ebbe inizio il terzo secolo di vita del *Monte*.

Esso aveva il 31 dicembre 1825 depositi per Lire 2.792.494,59: tali depositi erano collocati in tre categorie: *Luoghi di Monte*, che assorbivano la quasi totalità; *creditori* di depositi per impiegarsi, non impiegati, che erano di 40.000 scudi; *creditori* di depositi vincolati.

Ricordiamo che con motuproprio del 7 ottobre 1817 era ordinata la formazione generale del *Catasto estimativo*; le operazioni metriche ebbero termine nel 1826: colle misure geometriche procedevano le operazioni estimative che furono compiute nel 1831: l'attivazione del *Catasto*, iniziata nel 1831, venne ultimata nel 1834.

Colla attivazione del *Catasto* si rendeva possibile la sostituzione della garanzia fondiaria a quella personale e quindi si apriva una nuova via alle attività del *Monte*.

È interessante dire che la valutazione dei beni si faceva anche prima del *Catasto*, ricavandola dal-



Il Monte dei Paschi ha favorito e favorisce la cooperazione agricola - La cooperativa tabacchi di Montepulciano

l' *Estimo* o *Lira della tassa prediale*: una ordinanza sovrana del 30 settembre 1832 stabiliva che il calcolo della valutazione dei beni offerti in garanzia dovesse basarsi sulla rendita imponibile del nuovo Catasto capitalizzato al 100 per 5, detraendo dall'attivo, che si veniva così formando, l'importo del passivo ipotecario aumentato della somma chiesta a prestito e del cumulo di tre annate di frutto: perché il mutuo si potesse ritenere cauto doveva risultare un avanzo netto eguale alla metà della somma domandata.

Noteremo a questo punto come un antico vincolo impediva di ottenere i prestiti dal Monte a chi non abitasse in Siena o in qualcuna delle Comunità non comprese nel suo territorio e ammesse alla *capitolazione*: *capitolazione* era l'obbligo imposto alle Comunità di concorrere alla rilevazione dell'indennità del Sovrano e corrispettiva alle garanzie del Monte, del che sopra abbiamo parlato.

Le *capitolazioni* erano cessate nel 1788, ma un rescritto del 30 giugno 1832 autorizzava qualunque Comunità, non compresa nell'antico territorio, a *capitolarsi* col Monte.... dimodochè questo accettò

da tale momento in garanzia i beni di qualsiasi comune della Toscana allargando così l'attività dell'Istituto a tutta la Regione.

Il 24 maggio 1833 il Provveditore redigeva un disegno per la istituzione di una Cassa di risparmio, da annettersi al Monte Pio o al Monte dei Paschi, allo scopo di offrire al povero il mezzo e la cauta garanzia di conservare e di accrescere i suoi risparmi: il Granduca accolse la proposta e con Rescritto sovrano del 23 agosto fondava la Cassa di risparmio di Siena, aggregandola al Monte Pio che era in condizioni di offrire al denaro un sicuro collocamento nei prestiti contro pegno e nello sconto dei crediti che esercitava colle Comunità ed altre pubbliche amministrazioni.

Il 4 gennaio 1834 venivano iniziate le operazioni con lire 829,64 di risparmi: a fine del 1834 si erano avuti 5926 depositi per una somma di lire 115.608,39: l'ammontare medio dei depositi risultava di L. 19,50 e il valore di ogni libretto, in media di lire 74,69. « Nel modo stesso che il Monte dei Paschi — scriveva l'amministrazione — poteva considerarsi quasi come un *Salvadanaio del ricco*, del pari la Cassa di risparmio doveva essere il *Sal-*

vadanaio del povero, a favore del quale, però, era ben giusto che fossero stabilite disposizioni anche più vantaggiose e privilegiate, onde vieppiù addestrarlo ad una regolare economia domestica, nonchè per vantaggiare quanto più fosse possibile la situazione sociale». L'interesse iniziale fu del 4 %, discese al 3 % nel gennaio 1836 e tale rimase fino al 1842.

Sarà bene fissare a questo punto due cifre: nel 1850 i depositi del Monte dei Paschi erano saliti a 9.914.796,38, quelli della Cassa di risparmio, — 16 anni dopo la fondazione — erano saliti a 981.118,79. Il carattere di questa pubblicazione non ci permette di intrattenerci sulle difficoltà che le agitazioni politiche di quel periodo nel quale si affermava più vivo il sentimento e l'aspirazione alla libertà crearono anche alla vita del Monte e della Cassa di risparmio. Nonostante ciò, al principio del 1850, 116 Comunità erano capitolate col Monte: 30 nel compartimento di Siena, 24 di Firenze, 30 di Arezzo, 17 di Grosseto, 7 di Pisa, 4 di Lucca, 3 dell'Elba, 1 di Pistoia.

La rivoluzione politica del 1859-60 liberò la Toscana dal dominio straniero per farne una re-

gione del nuovo Regno d'Italia: il Monte dei Paschi chiudeva l'esercizio del 1860 con questi dati:


Sconto attivo	L. 22.540.286
» passivo	» 21.336.936

Lo stato patrimoniale del Monte era nel 1831 di Lire 490.110: nel 1860 era salito a 1.203.350.

Un decreto reale del 14 maggio 1863 aboliva in tutto il Regno il privilegio della nobiltà e con decreto del 18 giugno 1863 n. 572 si applicava tale disposizione alla nomina dei deputati e alla occupazione degli Uffici del Monte: la nomina della Deputazione è deferita al Magistrato dei Priori della Città (Comunità Civica).

Il Consiglio comunale di Siena approvava lo Statuto del Monte dei Paschi che venne promulgato con R. decreto 8 dicembre 1872: l'articolo I era così formulato: « Il Monte dei Paschi è una istituzione della Città di Siena, a cui deve la sua origine e perciò il Comune ne ha la soprintendenza, direzione e tutela e l'amministra per mezzo di un Consiglio elettivo ».

Intanto si era venuto prospettando il problema del *credito fondiario*: il Conte di Salmour nel 1862 additava il Monte dei Paschi come « il più antico,



La cernita della foglia di tabacco essiccata

ma eziandio l'unico Istituto, il quale, senza fedi di credito e senza eccezioni al diritto comune, abbia prosperato attenendosi in modo esclusivo alle operazioni di Credito fondiario propriamente detto ».

Tre anni dopo, con una Nota del 27 febbraio 1865 il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio chiedeva al Monte dei Paschi se fosse disposto ad assumersi le operazioni di Credito Fondiario nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, Siena: l'adesione non poteva mancare perchè la proposta rispondeva alle tradizioni dell'Istituto.

In una convenzione portante la data 4 ottobre 1865 fra il Governo e il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio di Milano e il Monte dei Paschi, alla quale aderirono poi l'Opera Pia di S. Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna venne stabilito che il *Monte dei Paschi* avrebbe esercitato il *Credito fondiario* nell'Italia Centrale.

La legge 14 giugno 1866 sanzionò la distribuzione territoriale del credito fondiario: il *Monte dei Paschi* assegnò 1 milione di lire come fondo di garanzia delle nuove operazioni e le iniziò nel 1868.

E siamo giunti così all'ultimo passo: col decreto del 15 luglio 1870 il *Monte dei Paschi*, « memore delle sue origini e della sua funzione prevalente — combattere l'usura, soccorrere la possidenza agraria — otteneva — su richiesta — l'esercizio del *Credito agricolo* ». Ma di esso con ogni dettaglio diremo più innanzi.

Sarà conveniente qualche passo indietro allo scopo di completare queste brevi note generali sul Monte dei Paschi.

Lo Statuto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1872, stabiliva l'unità del *Monte dei Paschi* che veniva diviso in *Sezioni*, aventi ciascuna amministrazione separata. La Cassa di risparmio estingueva il conto corrente con la Sezione del Monte Pio e moltiplicava il suo lavoro con la Sezione centrale che manteneva la denominazione originaria di Monte dei Paschi. Fu nell'aprile del 1873 che la Deputazione deliberò di sostituire all'antica dizione di Monti Riuniti quella di *Monte dei Paschi di Siena*.

È interessante seguire le cifre dei depositi attraverso gli anni:

1871	Sezione central:	30.773.760,85
1875	»	43.222.512,64
1880	»	47.587.920,43
1885	»	49.726.397,61
1890	»	51.163.117,91
1871	Cassa di risparmio	2.586.907,02
1875	»	3.300.039,75
1880	»	4.219.410,24
1885	»	5.259.724,22
1890	»	6.555.142,74

Diremo che la fiducia crescente verso la Cassa di risparmio era perfettamente giustificata dal suo funzionamento: difatti i depositi della Cassa erano passati, fino al 1873, al *Monte Pio* che li investiva in sconti di credito liquido per lavori di pubbliche amministrazioni o in piccoli prestiti contro pegno: l'esuberanza era passata al Monte dei Paschi che faceva ad essa un trattamento di favore: la legge 15 luglio 1888 che dettava norme generali e uniformi per le Casse di risparmio imponeva al *Monte* un nuovo Statuto ma esso non mutava l'assetto primitivo e i rapporti di colleganza fra il *Monte* e le sue diverse Sezioni.

Il periodo 1890-1900 segna ancora e sempre un incremento dei depositi; essi nel 1900 raggiungevano la cifra di 64.654.773,55 (Sezione centrale) e 8.774.877,59 (Cassa di risparmio).

Intanto il *credito fondiario* aveva camminato: nel 1868 le operazioni erano state in numero di 9 e le cartelle fondiarie al 5 %, erano ammontate ad un valore di 189.000 lire: nel decennio 1891-1900 il Monte dei Paschi aveva stipulato 1020 mutui a contanti per un valore complessivo di L. 22.722.559 e 767 mutui ipotecari e Cartelle Fondiarie per L. 26.495.000: cioè un ammasso di 1787 mutui per una somma di quasi 50.000.000 di lire.

L'espansione del *Monte dei Paschi* nel secolo XX ha del prodigioso: basterà seguire le cifre e i fatti: intanto, mentre fino al 1906 il Monte si era mantenuto entro i confini delle due Provincie originarie, Siena e Grosseto, nel 1909 apre una succursale a Cecina (Pisa) e una a Firenze: nel 1910 crea 5 succursali: Castelfiorentino, Certaldo, Piombino, Pistoia, Pontedera. La Sezione di Credito fondiario fin dal 1894 aveva ottenuto di agire in tutte le Provincie del Regno, ma si limitava in fatto ad operare a Genova e Ferrara a nord e Roma e provincia a sud.

Nel 1905 i depositi della *Sezione centrale* erano saliti a 68.154.810,87, quelli della *Cassa di risparmio* a 12.779.061,28 e nel 1910, rispettivamente, scendevano i primi a 62.931.277,51, ma salivano a 27.566.790,40 i secondi. I *mutui fondiarie* intanto crescevano di importanza: una delle difficoltà alla loro espansione era l'obbligo ai mutuatari di ricevere in pagamento delle cartelle che dovevano poi vendere sul mercato: il *Monte dei Paschi* le acquistava e poi le negoziava a seconda delle esigenze dei casi: nel 1909, per la prima volta, dopo 40 anni, la Sezione di credito fondiario provvide da sé al servizio senza intervento della Sezione centrale. Frattanto le *cartelle fondiarie* andavano conquistando, colla fiducia, largamente il mercato.

A indicare l'attività della Cassa di risparmio noteremo qui che nel quinquennio 1906-10 la Sede e le Succursali scontarono 134.752 cambiali per un ammontare di 156.409.000 lire.

Il decennio 1911-1920 segna nuovi passi giganteschi: vediamo che nel 1920 i depositi della Sede centrale hanno raggiunto i 100.288.294,95 e quelli della Cassa di risparmio i 275.912.106,82.

Il Monte dei Paschi raccoglie solo i depositi delle Provincie di Siena e di Grosseto: la Cassa di risparmio ha moltiplicati i suoi rami e li ha distesi in tutta la Toscana, nel Lazio e nell'Umbria: ma nel 1918 veniva data facoltà alle Succursali di ricevere depositi anche per conto della Sezione Centrale.

Ne vediamo subito i risultati nel quadriennio 1921-1924 nei depositi.

	Sezione centrale	Casse risparmio	Totale
1921	131.826.057,84	315.242.036,81	447.068.094,65
1922	228.803.560,79	435.186.920,68	663.950.481,47
1923	387.164.650,58	494.874.166,72	832.038.817,30
1924	429.095.523,73	630.978.741,72	1060.074.264,96

« Il Monte dei Paschi, scrive Filippo Virgili, saluta i suoi tre secoli di storia con 1060 milioni di

depositi. Cento anni or sono non raggiungeva ancora i 3 milioni ».

La creazione di succursali ovunque ha dato i suoi frutti, la autorizzazione alle succursali della Cassa di risparmio di ricevere i depositi anche per la Sezione centrale ha ridato nuova vita a questa.

Intanto i mutui nel decennio 1911-20 salirono a L. 44.433.581,87: nel 1921-24 a 52.583.389.

Nel quadriennio 1921-24 furono scontate ben 588.506 cambiali per un importo complessivo di lire 3.724.322.655,60.

Col gennaio 1925 la Sezione centrale del Monte dei Paschi di Siena entrava nel 301° anno di esercizio, la Cassa di risparmio nel 92°, il Credito fondiario nel 58°, e il Monte Pio festeggiava il 367° anno.

Vediamo le cifre dell'ultimo bilancio (1930): il medesimo presenta all'attivo e al passivo lire 3.677.568.455,11, così repartite:

alla Sezione centrale, 623.940.149,08, a Credito Fondiario, 462.288.286,50, alla Cassa di Risparmio, 2.589.851.925,23, al Monte Pio 1.488.093,60. Sui predetti importi i conti di terzi figurano per lire 982.735.170,11.



La Cooperativa Tabacchi di Val d'Arbia - Il campionamento

Le rendite e profitti di tale esercizio sono ascisi a L. 114.769.817,23 e le spese, tasse, interessi passivi a L. 107.314.369,48. L'utile netto è così venuto a risultare in L. 7.455.447,75.

Il patrimonio, che al 31 Dicembre 1930 ammon-
tava a L. 59.707.420,87 è salito, come può rilevarsi
dalla situazione al 31 Marzo 1931 a L. 64.662.868,62
per effetto della ripartizione degli utili conseguiti
nell'ultimo esercizio 1930.

Le cifre che abbiamo date e che rappresentano
il crescere graduale e costante dell'Istituto, attra-
verso i secoli, sono sufficienti a dimostrarne non solo
la solidità finanziaria ma soprattutto la forza morale.

Certo si è che, anche di fronte ad organismi po-
tentissimi quali la *Cassa di risparmio delle Provincie
Lombarde* ed il *Banco di Napoli*, il *Monte dei Pa-
schi di Siena* costituisce uno degli organismi più
potenti del nostro Paese.

Lo stesso affermarsi lento e tardo dei primi se-
coli e l'aver superato, attraverso secoli difficoltà di
ogni ordine, economiche e politiche, indicano che
la struttura del *Monte dei Paschi* è tale da dare la
certezza e la più assoluta fiducia nell'avvenire.

Il *Monte dei Paschi* ha tutta una tradizione di
opere buone: vedremo nel capitolo speciale e più
diffusamente che cosa esso abbia fatto per l'agri-
cultura; ma non v'è campo di attività nel quale il
Monte dei Paschi non sia giunto e non giunga.

Filippo Virgilio (1) ha raccolto con ogni cura
dati sulle « erogazioni del Monte dei Paschi »: la
prima elargizione cominciò nel 1761 a favore del-
l'Università di Siena; dal 1761 al 1800 si ebbero
le seguenti erogazioni:

dal 1761 al 1770	L. 10.427,15
> 1771 > 1780	> 17.345,76
> 1731 > 1790	> 62.890,27
> 1791 > 1800	> 60.890,27

Totale L. 151.557,45

erano contributi agli studi, a curare i dementi, ad
aiutare il Monte Pio. Fra il 1801-1850 si registrano
queste altre elargizioni:

dal 1801 al 1810	L. 74.969,54
> 1811 > 1820	> 88.872,79
> 1821 > 1830	> 113.076,96
> 1831 > 1840	> 197.422,74
> 1841 > 1850	> 280.668,09

Totale L. 715.910,12

(1) Per il terzo Centenario del Monte dei Paschi
(1625-1925). Stab. Arti Grafiche Lazerri, Siena.

Seguono altre elargizioni che nel periodo 1851-1900
salivano a complessive L. 3.920.254,38 e poi

dal 1901 al 1910	L. 2.668.701,33
> 1911 > 1920	> 4.410.486,07
> 1921 > 1924	> 5.033.071,27

Il Comune di Siena gode di aiuti sul fondo-utili
per la pedalità, per lavori edilizi, per la pubblica
illuminazione, per opere di sistemazione e di abbel-
limento: la condotta dell'acqua del Vivo è do-
vuta al concorso finanziario del Monte: l'Univer-
sità ha un contributo *annuo* di 283.000 lire.

Il quadro di tutta l'attività benefica e assisten-
ziale del Monte dei Paschi è difficilmente trac-
ciabile tanto è stato ed è vario e multiforme il suo
intervento: esso ha scritto una pagina particolare
nell'assistenza alle opere di guerra: dal 1915 al
1924 esso ha speso ben 775.770 lire, dando il pro-
prio concorso ad ogni iniziativa tendente, *prima*,
ad aiutare i combattenti e le loro famiglie e, *in
seguito*, a soccorrere i reduci dalla guerra o le fa-
miglie dei gloriosi caduti.

Ricordiamo il concorso dato dal Monte dei Pa-
schi alla creazione della *Cassa nazionale per gli
operai colpiti da infortunio* nonché l'aiuto e l'ap-
poggio dato allo sviluppo nella regione della *Cassa
nazionale di previdenza per l'invalidità e vecchiaia
degli operai*.

Il *Monte dei Paschi* di Siena registra fra le sue
più alte benemerenze, l'aiuto dato, in ogni tempo,
alla conservazione, alla ricostruzione, alla creazione
di ogni bellezza artistica.

In una città, dove ogni finestra, ogni porta di
casa, ogni tetto, ogni angolo si può dire presenta
qualche manifestazione di arte, l'opera del *Monte
dei Paschi* è stata ed è veramente degna della ri-
conoscenza di tutti quelli che vogliono e difendono
la conservazione del nostro patrimonio artistico. Il
Duomo e tutte le chiese nelle quali sono tesori di
arte ebbero sussidi per la conservazione o per la
restaurazione dei singoli loro pregi artistici.

La Scuola senese dell'intaglio era stata in an-
tico ed era anche allora, nel 1892, quasi lo stipite
di quella bell'arte in Italia; ma aveva perduto di
importanza: il *Monte dei Paschi*, richiesto, inter-
venne commettendo ai molti e buoni artisti senesi
un lavoro degno dell'Istituto, vale a dire l'*ammo-
biliamento completo della sala delle adunanze*, che
fu inaugurata nel novembre 1897. Un'altra arte che
ha fiorito e fiorisce in Siena è quella dei *lavori in
ferro battuto* e anche ad essa il Monte volle dare
il suo valido aiuto.

Chiudeva N. Mengozzi il suo libro sul *Monte*

dei Paschi con queste sagge parole: « con questi molteplici provvedimenti di carattere benefico ed uniti alla pratica diurna di una equa sua cauta distribuzione del credito, l'Amministrazione del Monte può lusingarsi di avere portato il concorso dei capitali affidabile, e dell'opera propria, ad eccitare la previdenza, a dare impulso alle industrie, stimolo al lavoro, soccorso all'inopia, conforto alla sventura, diffusione alla coltura intellettuale ed all'educazione, incoraggiamento ad ogni benefica istituzione e sostegno ad ogni utile ed onesta intrapresa ».

Cenni di storia della legislazione del credito agrario in Italia

Prima di passare ad illustrare l'attività *credizia* agricola del *Monte dei Paschi*, il quale, del resto, come vedemmo, può dirsi abbia in ogni tempo ad essa notevolmente ispirata la sua azione, sarà opportuno soffermarci brevemente sugli sviluppi della legislazione tendente a disciplinare il credito agrario in Italia.

La prima legge che riguarda il credito agrario porta la data del 21 giugno 1869: fu nella tornata parlamentare del 28 gennaio 1867 che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on. Cordova, presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge, « ispirato dalle tristi condizioni in cui versava l'agricoltura e dalle necessità di impedire che il capitale attratto da impieghi più lucrosi, scriveva l'avv. Alessandro Baccaglioni, attuale direttore delle Opere pie di S. Paolo di Torino, disertasse totalmente le campagne, lasciando gli agricoltori in balia dell'usura. I principi fondamentali del disegno di legge erano i seguenti: 1° l'istituzione di più banche agrarie sparse nelle diverse provincie del Regno per ottenerne un funzionamento localizzato con vero vantaggio delle classi rurali; 2° facoltà di emettere buoni di cassa al portatore (buoni agrari) fino alla concorrenza di un valore uguale al capitale versato; 3° uniformità di stampa e di taglio dei buoni agrari e quindi distribuzione di detti buoni in bianco da un solo centro alle banche nei limiti delle rispettive facoltà di emissione; 4° rimborso dei buoni garantiti con un deposito nella Cassa dei depositi e prestiti di tante cartelle di rendita italiana 5 % quante ne occorrono per formare, al corso del giorno in cui ha luogo il deposito, un valore uguale al terzo del capitale versato ». La proposta di legge subì le più vive discussioni da parte della Camera e del Senato soprattutto riguar-

danti la emissione dei « buoni agrari »; ma, come dicemmo sopra, essa divenne la legge 21 giugno 1869 n. 5160. Diamo le principali disposizioni: il Governo può autorizzare la formazione di Società, di pubblici Istituti e di Consorzi aventi per oggetto di fare o agevolare con la loro garanzia agli agricoltori e proprietari di beni stabili lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di 90 giorni, prorogabile, mediante rinnovazioni successive, fino ad un anno; di prestare o aprire crediti e conti correnti per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di rendita fondiaria, di prodotti agrari depositati in magazzini generali, presso persone solvibili e responsabili; di emettere, in rappresentanza delle predette operazioni, dei titoli di credito al portatore, detti *buoni agrari pagabili a vista* e inoltre dei biglietti all'ordine, nominativi, per qualunque somma, trasmissibili per via di girata, pagabili a vista; di ricevere somme in deposito, in conto corrente, con o senza interessi, rilasciando corrispondenti epoche di credito a guisa di *chèques*; di promuovere la formazione di consorzi di bonifica e dissodamento di terreni, di rimboscamento, di irrigazione, di strade, ecc., e di incaricarsi dell'emissione dei prestiti per conto di essi; di promuovere la istituzione di magazzini di deposito e vendita di derrate e di fare anticipazioni sul valore delle medesime, di assumere il pagamento delle imposte dirette dai proprietari e fittavoli, di scontare le fittanze ai proprietari.

Le Società di credito agrario per iniziare l'emissione di buoni agrari al portatore dovevano depositare presso la Cassa depositi e prestiti tante cartelle di consolidato 5 % quante ne occorrevano per formare al corso del giorno in cui aveva luogo il deposito un valore uguale al terzo del capitale che, ai termini del Codice di commercio e del proprio statuto devono versare per poter funzionare. I « buoni agrari » non potevano essere di valore inferiore a lire 30. Notevoli agevolazioni fiscali erano stabilite per le operazioni di credito agrario, poichè a tutti i contratti relativi ad aperture di crediti e prestiti sopra pegni, consentiti agli Istituti di credito agrario era imposto, a titolo di abbonamento per le vigenti tasse di registro e bollo, un solo diritto fisso di una lira e i buoni agrari e i biglietti all'ordine erano assoggettati ad una sola tassa proporzionale di un centesimo per ogni 100 lire, a titolo di tassa di bollo.

Il *Monte dei Paschi*, come vedremo, fu uno dei quattro istituti che, nel 1870, esercitarono il credito agrario in base a detta legge.

Ma la legge 1869 non ebbe fortuna: la pubblicazione dell'inchiesta agraria ordinata dalla legge del 15 marzo 1877, numero 3730, mostrò chiaramente il suo effetto quasi nullo. «L'usura gravava tuttora con tassi esorbitanti sulle classi agricole, non solo nelle regioni d'Italia più povere, ma anche in quelle nelle quali l'accumulazione del capitale aveva raggiunto un notevole grado di intensità».

Una nuova legge fu emanata portando la data del 23 gennaio 1887: essa chiamava ad esercitare il credito agrario gli istituti ordinari, segnatamente le Casse di risparmio e i Monti frumentari ai quali conferiva la facoltà di emettere *cartelle agrarie* e assicurava la tranquillità degli investimenti agrari assistendoli con particolari *garanzie reali*: il privilegio sui frutti pendenti e quello sulle scorte e sul maggior valore del fondo migliorato.

Al 30 giugno 1884 l'ammontare dei depositi presso gli Istituti di risparmio era di circa 1244 milioni: «parve logico ritenere che se di tanti capitali disponibili solo una minima parte andava a beneficio dell'agricoltura, la ragione dovesse ricercarsi nella *deficienza di garanzie* che l'agricoltore presentava in confronto del commerciante e dell'industriale e indurre che, se anche l'agricoltore fosse stato posto in condizione di offrire ai detentori del capitale garanzie non inferiori a quelle del commerciante e dell'industriale, il credito non avrebbe tardato ad essergli agevolmente accessibile».

Anche la legge del 1887 non ebbe maggiore fortuna: le cause furono di diverso ordine e attribuite alla soverchia latitudine che il privilegio del locatore concedeva di fronte e in opposizione al pri-



Il *Monte dei Paschi* ha favorito la costituzione degli essiccatoi cooperativi di bozzoli - La cernita

vilegio dell'Istituto di credito agrario (il locatore rimaneva privilegiato per l'importo di quattro annate di fitto), alle tasse che colpivano gli atti occorrenti alla stipulazione dei prestiti e all'assunzione del privilegio ecc. ecc.

Intanto, al di fuori della legge del 1887, il credito agrario si era andato diffondendo nell'Italia settentrionale: Banche popolari, Casse rurali, Consorzi agrari erano sorte ed esercitavano il credito: esse, dato il loro carattere e la circoscrizione locale, riuscivano a ottenere l'effettivo impiego delle somme mutuate a vantaggio dell'agricoltura.

La pratica veniva a dimostrare ciò che le leggi non avevano saputo: che *requisito essenziale del credito agrario è quello della località*: solo la conoscenza diretta dell'agricoltore e il contatto di questo coll'ente che esercita il credito possono dare efficacia reale al credito agricolo.

Si pensò allora di sostituire ad una legislazione di carattere generale, una serie di provvedimenti legislativi destinati a singole regioni: essi ben presto abbracciarono quasi mezza Italia: si estesero cioè a tutta l'Italia meridionale, alla Sardegna, escludendo, per ragioni speciali, la Sicilia.

Il primo pensiero di un esperimento locale di credito agrario nel Mezzogiorno partì dall'Amministrazione del Banco di Napoli fin dal 1897: ma solo nella seduta dell'8 marzo 1901, presentatore Luigi Luzzatti, veniva svolta alla Camera dei deputati una proposta di legge colla quale si proponeva che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli fosse autorizzata a diminuire della metà il suo conto corrente col Banco stesso a fine di lasciarne una parte disponibile per le operazioni di credito agrario: indi la si autorizzava ad impiegare gradatamente sino al quarto delle sue attività in an-

ticipazioni a Consorzi e altri Istituti agrari riconosciuti idonei allo scopo dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

L'agricoltore non doveva essere *in diretto rapporto* con la Cassa del Banco, ma tra l'uno e l'altro doveva stare l'Istituto intermedio. Così la Cassa di risparmio poteva operare con sicurezza poichè non doveva saggiare essa il credito delle persone che ne avessero fatta richiesta, ma aveva la garanzia di un Istituto intermediario che si sarebbe fatto garante di tutte le operazioni di credito per suo mezzo compiute. Il saggio di interesse era fissato in misura uguale a quello dalla Cassa di risparmio corrisposto ai depositanti, aumentata delle spese di amministrazione, ma non doveva superare il 4 %: gli enti intermedi non potevano aumentare l'interesse di una cifra superiore all'1 %.

La proposta di legge estendeva ai concimi chimici ed alle materie anticrittogamiche il *privilegio* stabilito dall'art. 1958 n. 8 del Codice civile: con qualche modifica divenne la legge 7 luglio 1901 n. 334. Il regolamento 13 febbraio 1902 n. 72 chiarì i punti fondamentali della legge: stabilì che il modo di esplicazione delle operazioni della Cassa di risparmio col *risconto* delle cambiali cedute dagli agricoltori agli Istituti intermediari e che la Cassa dovesse scontare le cambiali emesse direttamente dagli Istituti intermediari per procurarsi i mezzi per acquistare le merci e per fare anticipazioni ai soci in caso di vendite collettive dei loro prodotti. Il regolamento ancora fissò le qualità degli *enti intermedi* (consorzi agrari, casse agrarie e rurali, casse di prestanza agrarie, banche popolari, casse di risparmio ecc.) e gli scopi ai *prestiti* (raccolte, sementi, coltivazioni, concimi e materie anticrittogamiche) che godevano del privilegio legale (art. 1958 n. 5 del Codice civile) e

per i concimi e anticrittogamici (art. 5 della legge 7 luglio 1901 n. 334): ai prestiti che godevano del privilegio convenzionale creato dalla legge 1887 e cioè prestiti per dotare i fondi di scorte vive e morte, di macchine e attrezzi rurali ecc. Il regolamento ancora determinò il modo e il mezzo per assicurare la destinazione agricola del prestito e la maggiore efficacia del privilegio convenzionale.


Ma anche in questo caso il successo non fu confortante: se ne volle attribuire la causa alla proibizione fatta alla Cassa di concedere direttamente i prestiti agli agricoltori: altri l'attribuì soltanto allo scarso numero di enti intermedi, altri ancora ad una opposizione fra la forma di *credito agrario*, che imponeva un limite all'interesse nei prestiti agli agricoltori e quella di credito ordinario, il cui tasso rimaneva libero.

Col 1901 si è iniziata una nuova legislazione alla quale si ispireranno tutte le leggi successive che, quasi tutte si applicarono ad una sola regione, cioè ad una zona assai più limitata ed omogenea. Due sistemi fondamentali informarono la nuova legislazione regionale sul credito agrario: provvedere capitali per l'esercizio di detto credito e stabilire un istituto centrale, detentore ed amministratore di

questi capitali, incaricato di farli pervenire, attraverso istituti intermedi, agli agricoltori.

« La legislazione sul credito agrario, scriveva il Baccaglioni riferendosi a quel periodo, è dominata dall'opinione che il credito agrario non sia diffuso quanto occorrerebbe per deficienza di capitali. Perciò il legislatore dove non ha trovato un istituto locale di grande importanza, ricco di mezzi, ha provveduto facendo intervenire lo Stato e, quando ha potuto, altri Enti a somministrare i fondi necessari ».

Registriamo così tutto un seguito di



La raccolta dei bozzoli

leggi: la legge 21 dicembre 1902, n. 542, che crea l'Istituto di credito agrario per il Lazio; le leggi 31 marzo 1904, n. 140, 29 marzo 1906, 25 giugno 1906, n. 255, 2 gennaio 1910, n. 7, 7 luglio 1912, n. 302, che creavano rispettivamente la Cassa provinciale di credito agrario presso il Banco di Sicilia, e l'Istituto di credito agrario V. E. III per le Calabrie, l'Istituto di credito agrario per la Liguria ecc. Durante la guerra nulla di nuovo è stato fatto in questo campo salvo provvedimenti diretti a intensificare la produzione granaria.

Nel dopo guerra e fino all'avvento al potere del fascismo è da registrare: il sorgere della Sezione di credito fondiario e agrario dell'Istituto di credito per la cooperazione (1918), il Consorzio di Casse risparmio e Banche popolari del Veneto (1919) allo stesso scopo, la scomparsa delle Casse provinciali amministrare dal Banco di Sicilia e la riorganizzazione di quella Sezione di credito agrario (1920), il riordinamento delle Casse *adempvili sarde*, denominate poscia Casse provinciali (1920), la creazione della Sezione di credito agrario dell'Istituto federale per il Risorgimento delle Venezie (1921)....

Altri provvedimenti abbiamo tralasciati e che pure hanno legame col credito agrario, per giungere all'esame di quella che è la legge attuale sul credito agrario (Legge 5 luglio 1928 n. 1790).

Avremo occasione di illustrare, *nella parte speciale*, quale sia stata l'attività del Monte dei Paschi e come essa sia stata disciplinata.

In questa rassegna rapida non va dimenticato il decreto 2 ottobre 1926, n. 1332, diretto a favorire la costruzione di case coloniche, mediante concorso del 2,50 % nel pagamento degli interessi relativi ai mutui accordati: ricordiamo anche, per i fini che si proponeva, il D. L. 30 dicembre 1923, n. 3139, in virtù del quale il Governo aveva facoltà di concorrere, in misura non superiore al 2,50 % al pagamento degli interessi relativi ai mutui ipotecari concessi da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario e destinati all'esecuzione di migliorie agrarie e di trasformazioni fondiarie.

L'esame di quelli che furono circa 50 anni di operosità legislativa per risolvere o contribuire a risolvere l'appassionante problema del credito agricolo non ha puramente un fine storico: esso dimostra, attraverso tanti tentativi e le molteplici riforme, tutta la gravità della questione ed esalta quindi il *Monte dei Paschi di Siena* che fu fra i primi ad attuare il credito per l'agricoltura.

Forse la legge 5 luglio 1928 non segnerà il passo definitivo: non è semplice dare il *credito all'agri-*

coltura perchè, mentre si deve lottare colle particolari condizioni di questa industria, gli agricoltori, per il loro innato spirito di diffidenza e di misoneismo, non sono certo troppo facili clienti.

Dicevamo sopra che è opinione diffusa che il credito agrario non esista per deficienza di capitali e certo è da lamentarsi che tanto risparmio che viene dalla terra e che si accumula nelle Casse di risparmio non vada che in piccola quantità alla terra; ma è anche certo che, se vi fosse pure dovizia di capitali, nondimeno il problema non sarebbe risolto: l'agricoltore ha bisogno di avere denaro a *tasso ridottissimo* e di *ottenerlo col minor numero di formalità*; è tutta questione di organizzazione!

La legge 5 luglio 1928 si è posta essenzialmente su questa via.

La legge 7 luglio 1928 n. 1760

Siamo giunti all'esame delle vigenti disposizioni di legge sul credito agrario in base alle quali anche si svolge attualmente l'attività del *Monte dei Paschi di Siena*. Esse costituiscono la *carta del credito agrario* del Governo fascista e meritano quindi un dettagliato esame, anche perchè varranno a chiarire alcuni fatti particolari all'esercizio del credito agricolo dell'Istituto del quale qui ci occupiamo.

Agli effetti della legge 7 luglio 1928 le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

- a) di esercizio;
- b) di miglioramento.

Sono operazioni di credito di esercizio: 1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti; 2° i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli; 3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito; 4° i prestiti a favore di Enti ed associazioni agrarie:

- a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
- b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni di cui ai n. 1°, 2°, 3° possono essere concessi a privati, Enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Quanto alla durata, la legge stabilisce che i prestiti cui al n. 2 debbono essere estinti in rate annuali non superiori a cinque: i prestiti di cui ai

n. 2 e 4 lettera *b* devono avere scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può avere luogo senza danno per i produttori; i prestiti di cui al n. 4 lettera *a* devono avere scadenza non superiore a sei mesi e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

Sono invece *operazioni di credito agrario di miglioramento* i prestiti e mutui per gli scopi seguenti: *a*) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali; *b*) costruzione di strade poderali; *c*) sistemazione di terreni; *d*) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ecc.; *e*) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi; *f*) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni; *g*) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

In base alla legge sono pure considerate operazioni di credito di miglioramento i mutui per: 1° acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice; 2° acquisti di terreni, affrancazione di canoni o livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi; 3° costruzione, riattamento e adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito di bestiame.

I prestiti e i mutui per fini di miglioramento devono essere estinti in rate annuali, il cui massimo numero non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

I fini e i limiti del credito agrario, in tutta la sua estensione, non potevano essere certamente meglio chiariti e definiti.

Noi ci occuperemo qui in particolar modo dei *prestiti di esercizio*, in quanto, come vedremo, di essi in particolare si occupa il *Monte dei Paschi*.

Ad ogni modo diremo ancora che per i *prestiti di miglioramento* viene stabilito che essi debbono essere concessi *di regola* previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altro, ritenuta idonea dall'Istituto mutuante. In casi speciali possono essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie purché però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

I *prestiti* invece, per le spese di esercizio, devono essere effettuati mediante lo sconto di *cambiale agraria* le cui caratteristiche sono così fissate, dopo di averla equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria; essa deve contenere l'indicazione: *a*) dello scopo del prestito; *b*) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare; *c*) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito.

Nei casi in cui sia garantita da *privilegio convenzionale* o da *pegno*, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

La legge stabilisce dettagliatamente le modalità delle *garanzie*: l'eterna questione, che ha fatto scrivere tante pagine, che ha sollevate tante discussioni, del modo col quale gli agricoltori possano garantire le operazioni di credito, è stata definita come diciamo più innanzi.

Solo l'esperienza dirà se la via seguita sia veramente buona tanto per gli agricoltori quanto per gli istituti chiamati ad esercitare il credito. I prestiti dunque per la conduzione delle aziende agrarie e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti sono — in base all'art. 8 della legge — privilegiati sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni o fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possenga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato, insufficiente raccolto, il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva purché il debitore continui nella conduzione del fondo.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita solo sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per acquisto di bestiame, macchine e attrezzi sono privilegiati, rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il *privilegio* qui stabilito segue immediatamente il privilegio per le opere di giustizia, di cui nell'art. 1956 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice (1).

(1) *Codice civile*, Art. 1956. Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti: 1. Le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori. 2. Le spese funebri necessarie secondo gli usi. 3. Le

È ancora per i prestiti di cui sopra e per i prestiti per acquisto di bestiame, macchine e attrezzi e per i prestiti di miglioramento permessa la costituzione di un *privilegio speciale* sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale.

La efficacia e la validità di detto *privilegio* sono date dai seguenti fatti: a) che esso risulti da un atto redatto, anche se non autenticato, nel quale siano descritte chiaramente le cose sulle quali viene costituito il privilegio e bene indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutuo e gli obblighi del debitore; b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione trovasi il fondo; c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

Già, come ebbero a scrivere, la legge 23 gen-

spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore. 4. Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui o per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ed i salari delle persone di servizio per uguale tempo.

Art. 1958. Hanno privilegio speciale: 1. I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro o per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto. 2. I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provenienti dal medesimo. Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dell'antecedente. 3. I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato ed a fornire il fondo stesso e la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione se questa ha data certa e solo pel credito dell'annata in corso e delle susseguenti, se non è certa la data della locazione. In ambedue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore nei danni arrecati agli edifici e fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa o il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano in casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ov-

naio 1887 aveva introdotta nella nostra legislazione la *garanzia del privilegio speciale* avente efficacia se data con *atto scritto*: la legge 1928, pure riconfermandola, stabilisce, per i prestiti concessi per la conduzione delle aziende agrarie e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti e per l'acquisto di bestiame, macchine e attrezzi, che siano privilegiati sopra i frutti pendenti e sui raccolti dell'anno di scadenza del prestito e sulle derrate esistenti e sulle macchine, attrezzi e bestiame anche se non sia intervenuto atto scritto.

Il privilegio *compete* all'Istituto mutuante per il fatto stesso che esso sia autorizzato ad esercitare il credito agrario.

Ripetiamo: non ha questa pubblicazione carattere *critico* e noi non vogliamo esaminare se le disposizioni indicate, che sono indubbiamente fra le più discusse della legge, siano destinate a dare buoni frutti; nè i tre anni di applicazione, soprattutto in un periodo particolarmente eccezionale, sono sufficienti a dare una risposta: l'attenderemo dall'esperienza.

La legge stabilisce: « sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio

vero sia provato che il locatore, al tempo della introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengano al subaffittuario. Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l'immobile locato od alla coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni. Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo consenso e conserva sopra di essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l'azione nel termine di 40 giorni dal trasporto, se si tratta di mobili di cui era fornito il fondo rustico o nel termine di giorni 15 se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvo però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto. 4. I crediti dipendenti dal contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria. 5. Le somme dovute per le sementi e per i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta. 6. Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso. 7. Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese. 8. Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore sopra gli effetti del viandante che sono portati e che sono tuttora nel suo albergo. 9. Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangano ancora presso colui che li trasportò o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario e l'azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna. 10. I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleva e sugli interessi che ne fossero dovuti. 11. Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni, di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleva e relativi interessi.

gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e Monti frumentari e rurali. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione della legge. Nei Comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del Ministro per l'Agricoltura e Foreste in una Cassa comunale.

Possono essere autorizzati dal Ministero — questa parte ha speciale importanza per il caso nostro — a compiere le operazioni di credito agrario e, in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine, anche le operazioni di credito per miglioramenti, le Casse di risparmio, i Monti di Pietà, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, i Consorzi agrari, le Associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

« Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento gli Istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

« Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario, d'esercizio e di miglioramento, la Banca del Lavoro e gli istituti di cui parliamo più innanzi.

Il legislatore si è preoccupato di creare un organo di coordinamento, di indirizzo e di integrazione dell'azione creditizia degli enti diversi ai quali avrebbe dato nelle diverse parti d'Italia l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario.

In fondo in ciò troviamo — ed è un bene — la continuazione di un concetto che, come vedemmo, ha accompagnato i diversi tentativi di legislazione dal 1901 in poi: moltiplicare gli enti autorizzati ad esercitare il credito per stabilire così un contratto diretto ed efficace cogli agricoltori e creare un centro di coordinamento.

Gli istituti che la legge ha voluto creare sono dieci e li indichiamo:

1° Nelle tre Venezie, la *Sezione di credito agrario* dell'Istituto di credito per il Risorgimento delle Venezie, che era stata già costituita con R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonchè per il credito agrario di miglioramento a lungo termine la *Sezione di credito agrario* dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie.

2° Nella Lombardia, la *Sezione di credito agrario* presso la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde alla quale possono partecipare gli enti autorizzati ad esercitare il credito nelle provincie stesse.

3° Nel Piemonte, un Istituto federale di credito

agrario costituito fra le Opere pie San Paolo, le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione.

4° Nella Liguria, l'*Istituto di credito agrario per la Liguria*, istituito con legge 6 luglio 1912, n. 802.

5° Nell'Emilia e Romagna, una *Sezione di credito agrario* istituita presso la Cassa di risparmio di Bologna.

6° Nella Toscana, un Istituto federale di credito agrario costituito fra il *Monte dei Paschi di Siena*, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze e gli istituti autorizzati a esercitare il credito agrario nella regione.

La *Banca cooperativa di credito agricolo* è stata, dopo 18 mesi, posta in liquidazione.

7° Nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, costituito e funzionante in base all'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3139 e dall'art. 6 del R. D. L. 16 ottobre 1924, n. 1692.

8° Nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabria, una *Sezione di credito agrario* presso il Banco di Napoli presso il quale sono fuse tutte le Casse provinciali di credito agrario operanti in base alle leggi che abbiamo a suo tempo citate.

9° Nella Sicilia, la *Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia*, istituita a norma del R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775.

10° Nella Sardegna, un *Istituto di credito agrario per la Sardegna* nel quale sono state fuse le Casse provinciali agrarie di Cagliari e di Sassari.


Tali le linee generali della legge 5 luglio 1928: aggiungeremo — sebbene per noi qui la cosa non abbia notevole importanza — che la legge provvedeva altresì a creare un *Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento* alla cui costituzione il *Monte dei Paschi* ha partecipato: il « Consorzio » provvede specificatamente a finanziare le opere di miglioramento agrario: esso è stato autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio; le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, le Casse depositi e prestiti, l'Opera nazionale dei combattenti, la Cassa nazionale assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale assicurazioni, la Cassa nazionale infortuni, gli istituti privati di assicurazione, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, sono autorizzati, anche in forza delle leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

IL MONTE DEI PASCHI PER L'AGRICOLTURA

Nella tornata del 9 giugno 1862 veniva presentato al Parlamento italiano un progetto di legge per la costituzione di una Società di *Credito Fon-*

varla quante volte il valore dell'immobile da ipotecarsi, considerato al netto dai vincoli ipotecari preesistenti, non sia minore all'ammontare cumulato della somma da mutuarci e della metà della medesima, per far fronte alle spese ed altre eventualità e di tre annate di frutti. Dall'ammettere un'altra istituzione di Credito fondiario, in presenza di altra già esistente e che funziona con buon successo, ne può derivare la uccisione di questa senza dar vita alla nuova, nonostante il favore, i privilegi ed i sacrifici per acquistarle credito e fiducia ».

« Questo nostro Monte, soggiungeva il Rinieri, fu istituito nel 2 novembre 1626 ed ha per iscopo di *porre freno all'usura e favorire l'agricoltura*. Sebbene di istituto fondiario non abbia il nome, ne ha le caratteristiche e lo




Il Monte dei Paschi favorisce con premi il miglioramento del bestiame Giovenca di razza Chianina 2° premio - Tenuta Cav. I. Ciuffi.

diario ed Agricolo d'Italia: sono interessanti le affermazioni contenute nel rapporto che il *prof. Attilio Rinieri dei Rocchi*, Priore della Deputazione del Monte scriveva a corredo di una lettera che il Provveditore del Monte del tempo dirigeva al *Gonfaloniere di Siena* per dimostrare il danno che sarebbe derivato dal provvedimento.

« La nuova Istituzione o Società di credito fondiario — scriveva il Provveditore — non dovrebbe prestare che per prima ipoteca, sopra immobili e soltanto fino alla metà del loro valore.

« Il Monte dei Paschi invece presta anche senza ipoteca, mirando soltanto alla sicurezza e crede questa tro-

è stato e lo è di fatto e mal comprendesi come si



Il mercato e concorso Tori e Torelli

confonda con le Casse di risparmio di Milano ed altre, che solo a sfogo dei risparmi che ricevono in deposito, li impiegano in prestiti, poiché il Monte dei Paschi è e rappresenta veramente, fino dalla sua istituzione « una Agenzia intermediaria fra capitalisti mutuantari ed i proprietari mutuatari », come appunto è definito, nella Relazione Ministeriale l'Istituto di credito fondiario.


« Il Monte dei Paschi, autorizzato in principio, a fare le sue operazioni soltanto con i capitalisti ed i proprietari delle città e Stato di Siena, la limitata sua negoziazione aumentò e si estese a misura, che il diritto a depositare capitali per impiegarsi e rispettivamente a domandare *imprestiti*, fu esteso a capitalisti e proprietari di altre Province ».

Abbiamo riportato questi periodi riaffermanti le *origini* e le tendenze del *Monte dei Paschi* nei riguardi dell'agricoltura.


Il credito fondiario

Crediamo opportuno riportare alcune cifre riguardanti la *Sezione di Credito fondiario*.

Già dicemmo come la nuova forma di credito



Un mercato concorso Tori e Torelli a Montepulciano



Vitella di razza Chianina 1° premio - Tenuta Del Punta Pianigiani

fondiario venne organizzata in Italia colla legge del 14 giugno 1866: essa poggiava sulla base della *pluralità di istituti* che dovevano agire in un perimetro territoriale determinato e distinto da quello degli altri: il *Monte dei Paschi* fu prescelto dal Governo per la Toscana, l'Umbria e la Provincia di Massa-Carrara.

La concorrenza fra gli istituti nel campo delle sovvenzioni veniva così impedita, mentre era concessa una gara onesta nell'accreditare i *titoli o cartelle* di rispettiva emissione, « potendosi aprire la via e penetrare nei mercati ove il denaro fosse più abbondante e meno costoso ».

Dicemmo pure che il *Monte dei Paschi* a garanzia di queste nuove operazioni assegnava sul proprio patrimonio la somma di un milione di lire.

Il *credito fondiario* si attuava sulle basi di una *garanzia esclusivamente ipotecaria* nella forma di *prestiti con ammortizzazione*.


La legge 1866 stabiliva le norme relative al pagamento degli interessi delle *cartelle*, al loro ritiro graduale mediante sorteggio, ecc. ecc.: come è noto, la legge sul credito fondiario ebbe lenta

applicazione in tutta Italia e in particolare nella zona di azione del *Monte* « per la concorrenza invincibile che le operazioni ipotecarie del Monte dei Paschi, secondo il sistema ordinario, esercitarono per lungo tempo contro quelle assunte ed esercitate da esso medesimo come istituto di credito fondiario ».

È noto difatti che il *Monte dei Paschi* effettuava i *mutui* in contanti, anziché in cartelle, convertibili in denari a rischio del mutuatario, che poteva, nel caso di sfavorevole negoziazione, ricevere una somma minore di quella per la quale rimaneva obbligato all'Istituto, accettava anche una ipoteca *posteriore*, purchè valida, mentre per il credito fondiario doveva essere sempre primo in rango ».... Non indichiamo che due fra i fatti più importanti.

Ma l'amministrazione del *Monte* doveva ben presto convincersi della necessità assoluta di intervenire ad aiutare i mutuatari nella conversione delle cartelle in denaro, acquistandole da essi ad un prezzo discreto e subito le operazioni aumentarono di importanza e le cartelle crebbero di valore.

Nel primo periodo fino al 1880 il nuovo istituto di credito fondiario concludeva 328 prestiti per un ammontare di L. 15.679.000 (il Monte dei Paschi pure nello stesso tempo ne aveva effettuati 1175 per un importo di L. 35.395.724,79). Le *cartelle fon-*



La Pecora romana produce molta lana e di maggior pregio

diarie da L. 361 erano salite nel 1880 fino a raggiungere il pareggio del valore reale con quello nominale.

Rivalutate le *cartelle* e ridotto l'interesse sui depositi al Monte dei Paschi, venne a cessare per il Monte la necessità e per i suoi clienti la convenienza di preferire i mutui *a contanti* a quelli *a cartelle* e questi crebbero di importanza e di numero.


Veniva in seguito promulgata la legge 21 dicembre 1884 colla quale erano abolite le *zone* ed era instaurato un regime di libera concorrenza con la Banca nazionale che assumeva nel Regno l'esercizio del credito fondiario.... la legge 17 luglio 1890 n. 6955 serie 3^a autorizzava il Governo a concedere l'esercizio del credito fondiario ad una società anonima e limitava di nuovo l'azione degli enti nella loro antica zona territoriale: il nuovo istituto veniva fondato con legge speciale del 6 maggio 1891, ma i privilegi accordati ad esso furono revocati nel 1894 e il *Monte dei Paschi*, colle Casse di risparmio di Bologna e Milano e l'Opera Pia di S. Paolo di Torino, riottenne la facoltà di operare in tutto il Regno.

Il cammino del *credito fondiario* a tutt'oggi è noto, nè, dato il carattere di questa pubblicazione, possiamo più oltre attardarci a trattarne.

Ciò che invece ha interesse per noi è di soffermarci su alcune cifre che i diligenti



Il Meticcio (romano x senese) partecipa dei caratteri delle due razze



Verro di razza Cinta al cui miglioramento ha contribuito con premi il Monte dei Paschi

annuali rendiconti del *Monte* ci forniscono. Essi ci indicano quale parte abbia avuto l'agricoltura nei mutui del credito fondiario. Intendiamoci bene: sappiamo benissimo che tali mutui non sono paragonabili alle operazioni di credito di miglioramento volute dalla legge sul « credito agricolo »: in altre parole il mutuo fondiario è fatto in genere tenendo conto di un solo elemento, la capacità del fondo a garantirne il pagamento, mentre il mutuo agricolo-fondiario deve essere concesso anche tenendone in evidenza l'utilità.

Ad ogni modo hanno sempre importanza, ai nostri fini, i dati che seguono; da essi risulta che dalla fondazione dell'Istituto al 31 dicembre 1881 i 410 mutui per un capitale di L. 18.523.000 vanno così ripartiti:

I. Sopra fondi rustici . . . 238 per L. 9.536.000
II. » » » e urbani assieme . . . 136 » » 8.470.500
III. Sopra fondi urbani . . . 36 » » 516.500

È — insieme colla prova della prevalenza assoluta dei mutui su fondi rustici e su fondi rustici e fabbricati assieme — interessante notare il valore accertato di Lire 518 per ettaro, dei 77.170 che garantirono i mutui sopra indicati.

Esaminiamo i dati di 21 anni dopo (1902), complessivi dal principio delle operazioni: i 1976 mutui per un capitale sovvenuto di L. 65.423.000 erano stati così suddivisi:

I. Sopra fondi rustici . . . 973 per L. 34.322.500
II. » » » e urbani assieme . . . 544 » » 25.572.500
III. Sopra fondi urbani . . . 305 » » 4.528.000

Il valore accertato per ea. dei 228.739 ettari sui quali gravava l'ipoteca risultava di L. 580 circa. Veniamo al 1922 (55° anno di esercizio): i mutui stipulati sono:

Su fondi rustici 21 per L. 4.666.500
» » » e fondi urbani 7 » » 452.000
» » » urbani 63 » » 9.267.500

Roma soltanto ha avuto, per prestiti edilizi, 45 mutui su 63 e L. 7.584.500. Nel 1925 (58° di esercizio) i mutui sono:

Su fondi rustici 7 per L. 1.440.500
» » » e fondi urbani 7 » » 2.030.500
» » » urbani 91 » » 8.227.000


Nel 1929 (62° di esercizio) i mutui sono:

Su fondi rustici 101 per L. 36.563.000
» » » e fondi urbani 8 » » 8.448.500
» » » urbani 193 » » 55.842.500

(Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Siena hanno assorbito per L. 50 milioni circa).

Dall'inizio al 31 dicembre 1929 i mutui furono in complesso 6669 per L. 500.312.500 così ripartiti:

Su fondi rustici 2659 per L. 189.737.500
» » misti 1004 » » 72.664.000
» » » urbani 3006 » » 237.911.000



Scrofa di razza Cinta

Il *credito fondiario* al 30 aprile 1931 registrava per mutui a privati un *credito ipotecario* per Lire 425.327.618,95: il *Monte dei Paschi*, nonostante la politica edilizia di questi ultimi anni che ha portato a forti investimenti urbani è stata ed è rimasta in grande parte una Banca, dalla quale la proprietà agricola ha avuto sempre l'appoggio finanziario che ha richiesto.

Il credito agricolo dalle sue origini al 1928

Era naturale che, affacciandosi all'inizio del nuovo Regno il problema del credito agricolo, particolarmente rivolto a finanziare l'esercizio dell'agricoltura, il *Monte dei Paschi* assumesse il posto dovuto.

Con deliberazione del 22 febbraio 1869, 18 gennaio e 3 maggio 1870 venne approvato lo statuto del Credito agricolo della Cassa di risparmio, ai termini della legge del 21 giugno 1869 della quale abbiamo più avanti parlato: il 10 agosto 1871 soltanto però si iniziava l'esercizio di questa nuova ed importante forma di crediti — per il quale era stata data autorizzazione dal Governo con R. Decreto 15 giugno 1870.

È bene ricordare che posteriormente al decreto reale d'istituzione del credito agricolo alla Cassa di risparmio e precisamente con decreto reale 8 dicembre 1872 fu approvato il nuovo Statuto del Monte dei Paschi, per il quale il Credito agricolo, il Monte dei Paschi, propriamente detto, il Monte di Pietà, la Cassa di risparmio, e il Credito fondiario cessarono di essere 5 istituti distinti e divennero invece altrettante sezioni con amministrazione separata del Monte dei Paschi di Siena (già Monti Riuniti di Siena).

Per la importanza storica di esso diamo gli articoli principali dello *statuto del credito agricolo*.

« Art. I. La Cassa di risparmio dei Monti Riuniti di Siena istituisce in Siena la Banca del Credito Agricolo secondo le norme tracciate dalla legge del 21 giugno 1869 con Amministrazione separata e distinta e con la denominazione: *Credito agricolo della Cassa di risparmio di Siena*.

« Art. II. Lo scopo e le operazioni del Credito agricolo istituito dalla Cassa di risparmio sono quelle determinate dalla legge e cioè:

« 1° Di fare o agevolare con la propria garanzia agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili nei limiti delle loro solvibilità, lo sconto e la nego-

ziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle stime e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di 90 giorni. Questa scadenza potrà, mediante successivi rinnovi, essere prolungata fino ad un anno.

« 2° Di prestare ed aprire crediti o conti correnti, per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito fondiario, da prodotti agrari depositati in magazzini generali o presso persone notoriamente solvibili e responsabili. Nelle dichiarazioni di pegni costituiti ai termini dell'art. 8 della legge 26 giugno 1869, n. 5160, dovrà farsi constare del consenso di chi ha dato il pegno perchè l'Istituto possa far procedere senz'altro nei modi in esso articolo indicati alla vendita degli oggetti ricevuti in pegno.

« 3° Di emettere, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti Buoni agrari pagabili a vista.

« 4° Di emettere biglietti all'ordine, nominativi, per qualunque somma, trasmissibili per via di girata, pagabili a vista.

« 5° Di ricevere somme in deposito, conto corrente, con o senza interessi, rilasciando corrispondenti apocche di credito a guisa di *chèques* inglesi.

« 6° Di promuovere la formazione di consorzi, di bonifiche e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali di irrigazione, di strade vicinali, comunali e provinciali ed altri lavori destinati allo svolgimento dell'industria agraria e di incaricarsi, per conto di detti consorzi, delle emissioni dei loro prestiti.

« 7° Di promuovere la istituzione di magazzini per il deposito e la vendita di derrate e di fare anticipazioni sul valore delle medesime.

« 8° Di assumere con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte dovute dai proprietari e dai fittavoli.

« 9° Di scontare con solide garanzie ai proprietari le fittanze e così pagarle per conto dei fittavoli con subentrare nei diritti dei proprietari stessi.

« 10° Di eseguire qualunque riscossione e pagamento e fare qualunque operazione per conto di terzi relativamente ai numeri che precedono ».

La elencazione degli scopi del nuovo servizio, mentre indica una visione completa del problema è anche interessante in quanto fa pensare come siano passati oltre 60 anni e.... si siano fatti in generale in Italia, in questo campo, passi ben lenti e modesti.

Lo statuto mentre indicava come zone prefe-

rite per le operazioni le provincie di Siena e Grosseto, ammetteva la possibilità di estenderle alle altre provincie limitrofe.

La Cassa di risparmio di Siena metteva a disposizione del Credito agricolo a titolo di mutuo, fruttifero un fondo fino a L. 500.000, come capitale circolante per le operazioni, e L. 500.000 immobilizzate per garanzia dell'emissione dei *Buoni agrari* nella proporzione ammessa dalla legge. (« La somma dei buoni agrari in circolazione non potrà eccedere il triplo del fondo metallico in cassa » art. 6 legge 21 giugno 1869 n. 5160).

« Per altro prima di domandare al Ministero la facoltà di emettere buoni agrari al portatore, il Credito agricolo della Cassa di risparmio depositerà presso la Cassa Dep. e Prestiti tante cartelle di consolidato 5 % quante ne occorrono per formare, al corso del giorno in cui ha luogo il deposito, un valore uguale al terzo del capitale versato, per ottenere l'autorizzazione reale e manterrà costantemente questo deposito nella proporzione del terzo del capitale versato ».

Stabiliva inoltre che la somma dei buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta non potesse mai eccedere il triplo del fondo metallico esistente nella cassa sociale.

Lo Statuto stabiliva un interesse al capitale della Cassa di risparmio del mezzo per cento in più di quello che la stessa corrisponde ai suoi creditori per deposito.

Le Casse di risparmio affiliate a quella di Siena potevano funzionare come succursali del Credito agricolo.

Stabiliva inoltre lo Statuto che « il Credito agricolo, alla pari delle altre istituzioni dei Monti riuniti, era amministrato dalla Deputazione composta di otto cittadini a nomina del Comune di Siena, per il tempo e colle competenze determinate per le amministrazioni dei Monti Riuniti ». « Il Credito agricolo aveva un Direttore speciale e aveva comuni con le altre quattro Amministrazioni: l'Ufficio del Provveditore, l'Ufficio del Consulor legale, la Cancelleria o Ufficio notarile, l'Ufficio del Ragioniere Capo e gl' inservienti ».

Lo statuto concludeva coll'art. XVI: « in caso di cessazione dell'Istituto, i capitali fanno passaggio alla Cassa di risparmio ».

Su tali basi veniva così, in base alla legge 21 giugno 1869, iniziato l'esercizio del « credito agricolo ».

Intanto a tutto il 31 dicembre 1871 erano state fatte le seguenti emissioni di « *Buoni agrari* »:

Buoni da L. 100	N. 2449	L. 224.900
» » 50	» 1356	» 67.800
» » 30	» 1883	» 46.450
	» 5488	» 349.190

alla quale succedeva una seconda

Buoni da L. 100	N. 32	L. 3.200
» » 50	» 711	» 35.550
» » 30	» 402	» 12.000
	N. 1145	L. 50.810

... per un totale di L. 400.000.

Nello stesso anno 1871 la Deputazione deliberava una ulteriore emissione per lire 200.000 di *Buoni agrari* da L. 500 e L. 200.

Diamo qui i risultati dei primi quattro anni del *Credito agricolo*:

Anno	Sconti	Anticipazioni contro pegno di Cartelle di Derrate		Totale
1871 L.	616.595,00	21.600	6.790	644.985,60
1872 »	3.594.029,15	80.852	109.200	3.784.081,15
1873 »	8.584.961,30	91.968	218.550	7.895.479,80
1374 »	10.011.443,18	197.990,12	134.900	10.344.333,30
L.	21.807.029,23	392.410,12	469.440	22.668.879,35

I risultati facevano dichiarare al Ministro per l'Agricoltura e Commercio del tempo che « la Banca agraria Senese insieme a quelle di Alessandria e di Bologna faceva eccezione alle altre del Regno per la propria azione prospera e vivace ».

Ma nonostante ciò la cifra di L. 469.440, prestata su pegno di derrate parve molto modesta. Intanto sorgevano 4 succursali di credito agricolo, mentre i *buoni agrari* emessi avevano raggiunta la cifra di L. 800.000.

Dal 1872 al 1898 il Credito agricolo per conto terzi compiva operazioni per L. 91.546.288,91: spiccava biglietti all'ordine a vista in numero di 40.261 per L. 41.302.835,50: il movimento dei depositi in conto corrente a vista costituiti nello stesso periodo fra versamento e ritiri un movimento di L. 192.188.658,83: l'importo delle cambiali scontate sali a L. 428.456.286,92 per un numero di 447.356: l'importo medio di ogni effetto scontato ragguagliava le L. 957,75.

Degne di nota sono le cifre relative all'annata 1898 nella quale su 29.687 effetti scontati, ben 9559 non superarono il valore di 150 lire e 2305 di L. 50.

È noto che la legge del 1887 sul « credito agrario » abrogava la legge 1869; ma il Monte dei Paschi ottenne una proroga a tutto dicembre 1901 e la concessione « a poter fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1869 »; tale deroga era estesa anche

alla emissione dei *Buoni agrari*, la cui circolazione nell'anno 1898 era rappresentata dalla cifra di Lire 1.299.840.

Dal 1 gennaio 1903 la Cassa di risparmio, con ogni necessaria autorizzazione legale, intraprese direttamente e per conto proprio l'esercizio delle mansioni spettanti al *Credito agricolo* che essa aveva istituito nel 1870: non per ciò il *Monte dei Paschi* ha interrotto le sue funzioni e le sue attività dirette al finanziamento dell'agricoltura.

L'incremento notevole degli affari, soprattutto nelle numerose Succursali istituite nei centri rurali, prova che non è venuto meno — come non poteva — l'interesse del *Monte* per l'agricoltura in nome della quale era stato creato.

La legge 1928 ed il Monte dei Paschi

Quando nel 1927 col decreto legge del quale abbiamo parlato, il Governo dichiarava che « potevano essere autorizzati ad esercitare il credito agrario le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà ecc. ». il *Monte dei Paschi* veniva senz'altro autorizzato a compiere le operazioni di *credito agrario di esercizio nel solo territorio della Regione Toscana*.

(Il *Monte* però non ha l'esclusività per tali operazioni, le quali possono essere effettuate anche dall'*Istituto Federale di credito agrario per la Toscana* e da altri Enti espressamente autorizzati).

Esso non è autorizzato ad effettuare le operazioni di *credito agrario di miglioramento*: in base al disposto del R. D. L. 29 luglio 1927 convertito in legge 5 luglio 1928 n. 1760 tali operazioni sono state demandate alla competenza degli Istituti regionali speciali ed alla competenza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento. Ma, come già dicevamo sopra, il *Monte* si interessa di tali operazioni essendo partecipante sia del Consorzio che del « Federale ».

L'interessamento consiste nel coadiuvare gli Istituti predetti nella raccolta delle domande di mutuo, nel fornire agli agricoltori le notizie di cui essi possono abbisognare in materia di credito agrario e così via.

È da notare che il *Federale* è competente a concedere prestiti e mutui solo nel territorio della Regione Toscana per cifre non superiori a L. 200.000, mentre le altre operazioni vengono passate al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per la regolare istruttoria.

Nelle « Istruzioni per le operazioni di credito agrario » il *Monte dei Paschi* così precisa come

devono farsi la *raccolta e inoltro* delle domande di mutuo da parte delle dipendenze della Toscana:

« Tutte le dipendenze della Toscana sono competenti ad accogliere domande di mutuo di miglioramento agrario. Le Agenzie che non sono in possesso dei moduli di domanda necessari, potranno di volta in volta farne richiesta alle Succursali capo zona.

« Per l'inoltro delle domande dovranno essere osservate le seguenti norme:

1) Le Dipendenze della provincia di Siena, non appartenenti all'ex Circondario di Montepulciano, dovranno rimettere le domande alla Sede;

2) Le Dipendenze della provincia di Siena, appartenenti all'ex Circondario di Montepulciano, dovranno rimettere le domande alla Succursale di Montepulciano. Quest'ultima dovrà dare comunicazione alla Sede delle domande comunque a lei pervenute, per notizia statistica;

3) Le dipendenze delle altre provincie della Toscana dovranno rimettere le domande alle rispettive succursali situate nel capoluogo di provincia, le quali, a loro volta, per notizia statistica, daranno comunicazione alla Sede delle domande comunque loro pervenute.

« Le Succursali competenti a ricevere in accettazione le domande in questione, secondo quanto sopra indicato, dovranno:

a) istruirle completamente secondo le istruzioni già in loro possesso, se trattasi di Succursali presso le quali si trova costituito un Comitato Locale di Credito Agrario, come si verifica per la Sede di Siena e per le Succursali di Grosseto e di Montepulciano;

b) ovvero (se trattasi di altre Succursali) dovranno esaminare se la documentazione unita alle domande è completa, secondo date norme, e poi invieranno le domande stesse all'Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana (Piazza della Signoria 5, Firenze) per l'ulteriore istruttoria ».

Interessanti anche sono le *norme per la concessione di prestiti di esercizio e loro contabilizzazione*.

« Per la concessione di tali prestiti le Dipendenze devono farsi rilasciare dai richiedenti una domanda su apposito modulo (mod. 160 C. R.). Tale domanda quando si tratti di prestiti relativi ad acquisto di macchine, bestiami ecc. ed abbiano una durata superiore ai 18 mesi, dovrà essere fatta in duplice esemplare per poterne trattenere uno in Succursale ed inviare l'altro al « Federale ».

Per le operazioni di rilevante importo viene richiesta una relazione dimostrante la necessità e

l'utilità del prestito e indicante a che cosa esso deve servire e le modalità che si intendono seguire per pagare la merce, macchine, bestiame ecc. da acquistare con il ricavato del prestito stesso.

Esamate le domande e ritenute meritevoli di considerazione le Dipendenze hanno l'obbligo di chiedere all'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana, le informazioni risultanti dallo *Schedario Regionale* che è tenuto da detto Istituto.

Ottenute le informazioni i prestiti sono deliberati « nelle consuete forme e con le consuete modalità seguite per le altre operazioni fiduciarie, con l'avvertenza che per esse dovranno essere usati gli speciali moduli di cambiali agrarie (mod. 158 C. R. e mod. 159) di cui le Succursali sono in possesso. Il primo di questi moduli (158 C. R.) dovrà essere utilizzato per i prestiti che sono assistiti anche da privilegi convenzionali e l'altro (mod. 159 C. R.) per i prestiti che non sono assistiti altro che dal privilegio legale ».

Delle operazioni così concesse le Dipendenze dovranno dare partecipazione all'Istituto Federale di Credito agrario per la Toscana, entro tre giorni dalla loro *effettuazione* (non quindi dalla loro *deliberazione*). Tale partecipazione dovrà essere fatta con l'apposito modulo (mod. 19) già a suo tempo inviato alle Succursali, e questo dovrà essere compilato in tre copie, delle quali due da rimettersi al ricordato « Federale » — che ne ritornerà una firmata per ricevuta alla Dipendenza interessata — e la terza da trattenersi dalla Dipendenza stessa.

Queste partecipazioni dovranno essere fatte entro il solito termine di tre giorni anche nel caso che non si tratti di prestiti nuovi, ma bensì sol-

tanto di variazioni a precedenti operazioni. Più precisamente, trattandosi di rinnovi, dovrà essere seguita la seguente procedura:


1) alcuni giorni prima della scadenza della cambiale da rinnovare, le Dipendenze dovranno chiedere al « Federale » — utilizzando l'apposito modulo viola — le notizie risultanti dallo *Schedario Regionale*, avendo cura di accompagnare sempre alla richiesta l'importo di L. 5.

2) ottenuta la risposta dal « Federale » le Dipendenze dovranno provvedere a far deliberare dai rispettivi Consigli le operazioni di rinnovo, come nel caso delle ordinarie operazioni di sconto;

3) successivamente esse dovranno segnalare al « Federale » l'estinzione dell'operazione originaria (a mezzo dell'apposito modulo verde-comunicazioni di aggiornamento) avendo cura di indicare il numero di iscrizione che essa aveva sullo *Schedario*, come risulterà dal foglio di partecipazione a suo tempo rimesso dal « Federale ». In difetto di tale elemento sarà indispensabile che le Dipendenze citino al « Federale » i principali estremi dell'operazione.

Questa partecipazione di aggiornamento dovrà naturalmente essere fatta anche nel caso che l'operazione venga estinta senza essere rinnovata;

4) dopo tre giorni dall'effettuata operazione di rinnovo le Dipendenze dovranno darne partecipazione al « Federale » sull'apposito modulo bianco già a loro mani, con le modalità indicate alla precedente lettera *d*) non dimenticando di indicare alla voce « Osservazioni » che trattasi di « rinnovo » di operazione precedente, e di specificare l'importo di quest'ultima ».



Il Monte dei Paschi ha con ogni mezzo contribuito alla ricostruzione viticola. Caratteristica sistemazione a spina dei nuovi filari nella Fattoria di Broglio.

Il portafoglio agrario di esercizio proveniente dalle operazioni di acquisto di macchine, bestiame ed attrezzi ed avente una durata superiore ai 18 mesi, su richiesta dell'Istituto Federale è presso di questo riscantato al tasso del 6,25 %, attraverso la Sede del Monte.

I prestiti di credito agrario di esercizio sono contabilizzati servendosi dei conti: *Portafoglio Agrario di esercizio* (n. 15 della Situazione generale dei conti nonchè del Movimento mensile dei conti) e *Interessi sul Portafoglio Agrario di Esercizio* (n. 152 della Situazione e Movimento sopra indicato).

Dal 4 maggio 1928 al 31 dicembre 1931

L'autorizzazione a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nella regione toscana, in base alle disposizioni del decreto 29 luglio 1927 n. 1509, è stata data soltanto dal 4 maggio 1928 al Monte dei Paschi (Istituto unico comprendente la Sezione centrale, Cassa di risparmio, Credito fondiario e Monte Pio).

L'esame dello sviluppo di questa attività specifica ha bisogno di una chiara ed esplicita premessa. È ben noto il carattere del *Monte dei Paschi*: esso è sempre stato aperto anche agli agricoltori e non vi ha dubbio che le condizioni delle operazioni, sotto forma di credito ordinario, non siano meno favorevoli di quelle offerte con le speciali caratteristiche della legge 1928.

Le cifre perciò che noi registreremo sono certo « molto lontane da quelle che in realtà sono state poste a disposizione degli agricoltori e che trovano comprese nella cifra globale del portafoglio dell'Istituto che ha avuto nel 1928 un movimento di n. 416.670 effetti scontati per L. 1.527.396.369 e di n. 407.496 effetti incassati per L. 1.493.666.107 ».

« Non si può precisare, scriveva il *Monte* nella sua Relazione 1928 al Ministero, quale parte di questo portafoglio rappresenti gli sconti concessi agli agricoltori, perchè una tale distinzione — del resto tutt'altro che agevole — non viene tenuta; riteniamo però di potere affermare senza timore di allontanarci troppo dalla realtà, che oltre 1/3 di esso è costituito dagli effetti scontati esclusivamente dalla possidenza agricola »: un terzo rappresenterebbe un numero di 138.890 effetti ed una somma di circa 500 milioni di lire; cifra davvero importante, che noi riteniamo molto vicino alla realtà e certo molto interessante sarebbe conoscere quali categorie di proprietari o di conducenti aziende agricole di prevalenza ne usufruiscono.

Ciò premesso diamo qui le operazioni compiute sotto l'impero della legge speciale nell'anno 1928 ripartite per categoria e per scopo:

OPERAZIONI DI ESERCIZIO, PER							
Spese di condizione		Acquisto di animali		Acquisto di macchine		Altri scopi	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
58	2.493.810	34	702.400	15	423.150	2	57.000

Nella relazione annuale al Ministero, premesso che le 109 operazioni, al tasso di interesse del 6,50 % per un complessivo di 3.676.390 in meno di 9 mesi rappresentavano un passo notevole, il *Monte* faceva le seguenti giuste considerazioni.

« L'Istituto, convinto che al miglioramento agricolo più che con la concessione del credito e gli aiuti ai singoli agricoltori, si addivenga in special modo attraverso il credito e la concessione di aiuti alle organizzazioni ed alle istituzioni agricole, che in virtù della loro speciale attrezzatura sono in grado di conoscere meglio le necessità locali e individuali, ha procurato di andare loro incontro con ogni mezzo, aiutandole nel raggiungimento dei loro fini, che rappresentano poi il fine di tutti: il miglioramento agricolo della Nazione.

« Nello scorso anno infatti i crediti aperti ai Consorzi agrari della regione per sovvenzioni ai loro soci, per l'acquisto di fertilizzanti, sementi, macchine, ecc. sono ascisi alla cospicua somma di L. 19.750.000 e vari sussidi sono stati assegnati per aiutare ed incoraggiare la partecipazione degli agricoltori della regione a Mostre zootecniche, alla Fiera campionaria di Milano, per istituire borse di studio presso Istituti e Scuole di agricoltura e così via. In particolare ci piace segnalare che nel 1928 furono date, come di consueto, L. 30.000 alla Cattedra ambulante per la provincia di Siena a titolo di contributo nelle spese di esercizio e furono elargite L. 70.000 alle varie Cattedre ambulanti della regione ove opera il nostro Istituto, per il conferimento di premi per la *Battaglia del Grano*.

« Ma ciò non basta: il Monte dei Paschi, fedele alle sue tradizioni ed alle sue origini eminentemente agricole, non si è contentato di cooperare alla grandiosa campagna granaria, così saggiamente intrapresa dal Governo Nazionale, mediante la istituzione di premi e mediante i provvedimenti di carattere generale più sopra accennati. Esso ha voluto dare un'altra prova tangibile del suo attaccamento alla terra nella quale è sorto e sulla quale

poggiano le sue fortune, ed ha stanziato anche nello scorso anno la somma di L. 15.000.000 per sovvenzioni sul grano nelle provincie di Siena e di Grosseto; dove non risiedono altri Istituti analoghi, a condizioni di particolare favore e con procedura oltremodo semplice ed efficace. Infatti, in seguito ad accordi opportunamente presi con le Federazioni provinciali degli agricoltori fascisti delle due provincie, l'Istituto ha potuto evitare la costituzione del pegno dei prodotti, contentandosi dell'impegno morale che le dette Federazioni hanno assunto per la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli agricoltori circa l'esistenza del grano rimasto invenduto e per la veridicità delle informazioni circa le persone dei richiedenti.

« Le operazioni eseguite nel 1928 con tale procedura sono state 64 per L. 2.310.000.

« Furono ancora aperti crediti in favore di tabacchicoltori per cinque milioni di lire e, nell'intento di corrispondere alle premure rivolte dalla Federazione degli agricoltori fascisti della provincia di Grosseto, l'on. Deputazione, nella seduta del di 21 agosto 1928, venne nella determinazione di autorizzare la concessione di operazioni senza limiti di somma agli armentari della provincia suddetta, con garanzia di privilegio legale sui frutti del gregge e con la scadenza da fissarsi in relazione al periodo in cui percepiscono i frutti medesimi ».

Inoltre, nel 1928, sempre per il tramite del Monte, venivano trasmesse all'Istituto Federale, completamente istruite, domande per mutui fondiari con contributo statale nel pagamento degli interessi per L. 1.774.000.

Aderendo di buon grado alle vive premure rivoltegli dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, l'Istituto ha chiesto ed ottenuto, nello scorso anno, di essere autorizzato alla concessione di mutui agli in-

validi della guerra rurali, in base al R. D. L. 19 giugno 1924 n. 1125, fino ad un complessivo importo di L. 2.840.000 e al 31 dicembre dello stesso anno, per quanto fossero trascorsi solo pochi mesi dalla data dell'autorizzazione, già erano state presentate e si trovavano in corso di studio n. 30 domande per un totale di L. 634.000.

Nel 1930 il portafoglio agrario di esercizio saliva a L. 8.178.691,50 così ripartite per categoria e per scopo:

OPERAZIONI DI ESERCIZIO, PER							
Spese di conduzione		Acquisto di animali		Acquisto di macchine		Altri scopi	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
86	2.107.986,20	28	1.166.800	62	1.914.766,50	66	3.980.000

Questi prestiti, che ammontavano alla fine del primo anno di esercizio (1928) a L. 2.851.116,85, salivano alla fine del 1929 a L. 5.787.444,90 e raggiungevano le L. 8.178.691,50 alla fine dell'anno 1930. Il movimento generale di queste operazioni nell'anno suddetto può così riassumersi:

al dare L. 20.204.506,95
all'avere L. 17.813.260,35

« Queste poche cifre sembrano tali da dimostrare, meglio di ogni altra nota illustrativa, che anche questa speciale forma di credito, vinta ormai la riluttanza che di solito gli agricoltori hanno per tutte le cose nuove, va sempre maggiormente affermandosi e tende a sostituire gradatamente, con beneficio per gli Istituti e per gli stessi agricoltori, la forma ordinaria di sconto, largamente usata per i finanziamenti di carattere agricolo ».

Ma le sovvenzioni fatte all'agricoltura al 31 dicembre 1930 raggiungevano la cospicua cifra di L. 130.069.718,14; con un movimento complessivo di L. 350.680.546 al dare e di L. 338.413.925 all'avere. Vedansi le seguenti cifre:

	MOVIMENTO		SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1930
	D A R E	A V E R E	
Portafoglio sconti:			
a breve scadenza	147.950.038,—	142.066.285,60	44.098.478,55
a lunga scadenza	90.189.142,20	91.166.038,10	19.949.098,45
Portafoglio agrario d'esercizio	20.204.506,95	17.813.260,35	8.178.691,50
C/C su pegno cambiali	75.720.148,23	72.006.465,67	36.185.753,99
* ipotecari.	255.968,75	929.900,20	631.619,60
* con Enti Morali	—	969.068,—	—
Corrispondenza debitori	12.537.714,20	9.524.412,40	13.538.789,10
Mutui chirografari a Enti Morali	—	26.601,66	438.933,76
C/C su pegno titoli	3.823.027,78	3.829.948,08	2.919.819,31
Mutui ipotecari a Enti Morali	—	81.945,57	3.128.539,48
	350.680.546,11	338.413.925,63	130.069.718,74

Interessanti sono le illustrazioni alle cifre sopra riportate.


« Nell'importo di L. 36 milioni 185.753,39 segnato per la voce *C./C. attivi su pegno cambiali* figurano fra l'altro ben Lire 22.464.000 di sovvenzioni fatte a favore dei *Consorzi agrari* della regione e di lire 1.750.000 di sovvenzioni concesse ai *Consorzi di tabacchi-cultori*. Ciò sta a dimostrare quanta importanza l'Istituto attribuisce a questi utilissimi organismi e con quanta cura esso procuri di servirsi del loro tramite per facilitare il credito a favore dell'agricoltura ».

« Nell'importo segnato per il *Portafoglio agrario di esercizio* e più precisamente negli importi rappresentanti il movimento di tale portafoglio (dato che al 31 dicembre le operazioni di cui si parla erano pressochè tutte estinte) sono comprese anche le sovvenzioni fatte su garanzia di grano (ma senza costituzione in pegno del prodotto) effettuato nella regione toscana in n. 92 per un totale di L. 2.124.100 in conformità alle disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero ».

Le condizioni d'interesse praticate per tutte le operazioni, ma in particolar modo per quelle inerenti all'agricoltura, sono state fissate in misura assai modesta, fino a raggiungere tassi di vero favore, quale quello del 6,50 % applicato per i prestiti agrari di esercizio; quello del 6 % circa, in media, riservato per i finanziamenti al Consorzio agrario di Siena e di Grosseto e quello, ancora minore, del 5,50 % applicato per le sovvenzioni su grano.

In tutta questa opera diretta ad affermare il credito agrario in Toscana ci piace segnalare la tendenza manifestata sempre dal *Monte*, a favorire con aiuto e larghezza di credito le Istituzioni agrarie. È una *direttiva* che merita di essere messa in evidenza.

Noi pure pensiamo e sosteniamo — e non da oggi soltanto — che il credito ai singoli agricoltori



La sede del fiorentino Consorzio agrario coop. Siena e Grosseto attraverso il quale il Monte dei Paschi fa giungere i rivoli benefici del credito agricolo

in denaro possa essere per un'infinità di ragioni pericoloso; il *credito in natura* che giunga all'agricoltore colla somministrazione di merci destinate a migliorare ed aumentare la produzione, non può non essere di grande utilità.

Il *Monte dei Paschi* potenziando in tutti i modi le associazioni agrarie, mettendole in grado di acquistare *bene* e a *tempo opportuno* o di vendere colla facilitazione del credito, fa opera economicamente saggia e socialmente commendevole, perchè si garantisce del buon impiego del denaro e contribuisce a rafforzare nelle campagne lo spirito redentore della solidarietà.

Contributi e sussidi

« Ma anche nel 1930, come già praticato per il passato, l'Istituto non si è limitato a favorire l'agricoltura mettendola a sua disposizione il credito che le era necessario, a condizioni vantaggiose di interesse e di ammortamento. Esso infatti, oltre l'assistenza prestata agli Istituti speciali di Credito agrario operanti nella regione (Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana e Consorzio Naz. per il Credito Agrario

di miglioramento) mediante gli Uffici di rappresentanza per lo studio preliminare e l'istruttoria delle domande di mutuo loro rivolte, ha adottato anche nello scorso anno varie provvidenze intese a migliorare i mezzi di produzione e ad incoraggiare lo sviluppo agricolo, nelle più svariate forme ».

Riportiamo, dalla Relazione 27 aprile 1931 all'attività svolta nel 1930 in materia di credito agricolo, quanto sopra, perchè in essa sono espressi i criteri ai quali sempre si è ispirato attraverso i tempi il *Monte dei Paschi* nei riguardi dell'agricoltura.

Ricorderemo, per il passato, il *concorso* bandito nel 1896 (35 anni or sono) per favorire la *bonifica delle terre* :

« È aperto il concorso a n. 20 premi fra quei possidenti e agricoltori della provincia di Siena che ridurranno a cultura terreni incolti, corredandoli di conveniente direzione e sistemazione delle acque di di scolo, o che introdurranno nei loro terreni migliori e bonifiche tali da aumentarne o trasformarne la produzione, per modo da accrescerne grandemente il valore venale.

La complessiva somma di L. 20.000 è ripartita in

N. 12 premi da L. 500 ciascuno			
> 4	>	>	1000
> 2	>	>	2000
> 2	>	>	3000

Ricorderemo ancora il *concorso* bandito nel 1894 (37 anni fa) per favorire la costruzione di buone case coloniche con i seguenti premi:

1°) Premio di L. 2000 al costruttore di una casa colonica capace di alloggiare comodamente non meno di quindici persone e adattata ad un podere avente una superficie complessiva non minore di ettari 30;

2°) Premio di L. 1500 al costruttore di una casa colonica capace di alloggiare comodamente non meno di dodici persone e adattata ad un podere non minore di ettari 8 nè maggiore di ettari 30 di superficie complessiva;

3°) Premio (a) di L. 1000 al costruttore di una casa colonica adattata per una mezzadria non mi-

nore di ettari 3 nè maggiore di ettari 8 di superficie lavorativa.

4°) Premio (b) di L. 500 al costruttore di una casa colonica avente gli stessi requisiti della precedente.

E potremmo continuare dimostrando come, in ogni campo, sempre vivo sia stato l'interessamento del *Monte* per l'agricoltura.

Crediamo, a titolo di documentazione, convenientemente pubblicare un elenco dei *sussidi* corrisposti dal *Monte* dal 1 gennaio 1926:

AREZZO

1° - Per la battaglia del grano 1931-1932	. L.	1.000
2° - » » » » » 1930-1931	. »	1.000
3° - » » » » » 1929-1930	. »	1.000
4° - » » » » » 1928-1929	. »	1.000

BORGIO A BUGGIANO

1° - Mostra zootecnica dei bovini da ingrasso (1929) (comitato locale) L.	300
--	--------------	-----

CARRARA

1° - Per l'incremento di iniziative destinate a far risorgere l'agricoltura (1929) (Feder. Prov. Agricoltori) L.	300
---	--------------	-----

CASTELFIORENTINO

1° - Consorzio zootecnico. Per l'effettuazione della fiera 1931 L.	300
---	--------------	-----



Buono agrario già emesso dal Monte dei Paschi



Buono agrario da 50 lire già emesso dal Monte dei Paschi

CASTELNUOVO GARFAGNANA

1° - Per la mostra zootecnica. (Comitato locale) L. 300

FIRENZE

1° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . L. 10.000
 2° - » » » » » 1929-1930 . » 10.000
 3° - » » » » » 1930-1931 . » 10.000
 4° - » » » » » 1931-1932 . » 10.000

FOLIGNO

1° - Comitato per la X mostra zootecnica di S. Eraclio (1927) L. 300

FORNOLI

1° - Associazione zootecnica di Bagni di Lucca per la organizzazione della mostra zootec. di Monti di Villa. L. 100
 2° - Al Comune di Bagni di Lucca per la mostra Bovina in S. Cassiano di Controni, (1929) » 300
 3° - Al Comune di Bagni di Lucca per la mostra Bovina in S. Cassiano di Controni, (1931) » 300
 4° - Al Comune di Bagni di Lucca per il concorso per la migliore stalla tra allevatori di bestiame, (1930) » 300

FUCECCHIO

1° - Al consorzio zootecnico per la mostra bovina 1931 L. 300

GREVE IN CHIANTI

1° - Al Consorzio zootecnico comunale pro mostra, 1927 L. 500

GROSSETO

1° - Per la battaglia del grano 1926. L. 25.000
 2° - All'Ente consorziale per la produzione e distribuzione del grano da seme (adesione e partecipazione) » 30.000
 3° - Alla Federazione Agricoltori, per contributo nelle spese del consorzio per impianti frutteti. » 1.000
 4° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . » 15.000
 5° - » » » » » 1929-1930 . » 15.000
 6° - » » » » » 1930-1931 . » 15.000
 7° - » » » » » 1931-1932 . » 15.000

LIVORNO

1° - Per la battaglia del grano 1931-1932 . L. 3.000
 2° - » » » » » 1930-1931 . » 3.000
 3° - » » » » » 1929-1930 . » 3.000
 4° - » » » » » 1928-1929 . » 3.000

LUCCA

1° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . L.	3.000
2° - » » » » » 1929-1930 . »	3.000
3° - » » » » » 1930-1931 . »	3.000
4° - » » » » » 1931-1932 . »	3.000

MANCIANO

1° - Contributo acquisto doni per gli agricoltori partecipanti alla battaglia del grano 1926 (Comitato locale) L.	200
2° - 1ª Mostra zootecnica circondariale 1927 (Comitato locale) »	1.500

MASSA

1° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . L.	2.000
2° - » » » » » 1929-1930 . »	2.000
3° - » » » » » 1930-1931 . »	2.000
4° - » » » » » 1931-1932 . »	2.000

MASSA MARITTIMA

1° - Per la Mostra zootecnica 1927 (Comm. locale) L.	500
--	-----

MONTEPERTOLI

1° - Consorzio comunale zootecnico, per la mostra 1931 L.	300
---	-----

PERUGIA

1° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . L.	4.000
2° - » » » » » 1929-1930 . »	4.000
3° - » » » » » 1930-1931 . »	4.000
4° - » » » » » 1931-1932 . »	4.000

PIETRASANTA

1° - Alla Associazione zootecnica comunale per premi in occasione della mostra 1926. L.	250
---	-----

PISA

1° - Al Comitato organizzatore del 3° mercato di tori (1926) L.	500
2° - Al Comitato per l'invio alla Fiera di Milano di campioni di mucca pisana (1927). »	300
3° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . »	5.000
4° - Alla Cattedra ambulante per il Concorso di frutticoltura dell'anno 1929 »	500
5° - Per la battaglia del grano 1929-1930 . »	5.000
6° - » » » » » 1930-1931 . »	5.000
7° - » » » » » 1931-1932 . »	5.000

PISTOIA

1° - Per la battaglia del grano 1928-1929 . L.	3.000
2° - » » » » » 1929-1930 . »	3.000
3° - » » » » » 1930-1931 . »	3.000



Buono agrario da 100 lire già emesso dal Monte dei Paschi

4° - Per la battaglia del grano 1931-1932	L.	3.000
5° - Al Consorzio provinciale di rimboschi- mento (1931)	»	2.000
6° - Alla Mostra zootecnica di Quarata (1931) »		500

PONTREMOLI

1° - Sindacato Veterin. Fascista, per la XV ^a Mostra zootecnica (1930).	L.	300
---	----	-----

PRATO

1° - Alla succ. dell'Istituto per l'anno 1926 da assegnarsi all'agricoltore della zona che abbia prodotto la maggior quantità di grano	L.	1.000
---	----	-------

SPOLETO

1° - Istituto sperimentale di olivicoltura, per contributo ai premi per la mostra nazionale olii di oliva (1930).	L.	300
2° - Alla Cattedra ambulante per la rassegna zootecnica 1930.	»	500

TERNI

1° - Per la battaglia del grano 1929-1930	L.	2.000
2° - » » » » » 1930-1931	»	2.000
3° - » » » » » 1931-1932	»	2.000

VITERBO

1° - Per la battaglia del grano 1930-1931	L.	2.000
2° - » » » » » 1931-1932	»	2.000


Per la provincia di Siena nel 1930 sono da ricordare: l'elargizione di L. 30.000 concessa alla Cattedra ambulante di agricoltura, per aiutarla nella sua missione di propaganda e d'istruzione fra gli agricoltori, quella di L. 30.000 (da pagarsi in tre esercizi in rate uguali di L. 10.000 ciascuna dal 1930) a favore della Commissione provinciale granaria di Siena per il 1° Concorso triennale per l'incremento del patrimonio zootecnico; e ciò senza considerare gli altri numerosi ed importanti contributi concessi per favorire allevamenti di cavalli e mostre zootecniche, e per sorreggere iniziative di carattere agricolo nel campo culturale (borse di studio, dotazioni di scuole ecc.).

Possiamo bene affermare che il *Monte dei Pasci di Siena* non solo ha mantenuto alte le sue tradizioni, ma anche di fronte alla nuova legge che disciplina l'esercizio del credito agrario in Italia ha saputo compiere interamente il suo dovere!

MONOGRAFIE ILLUSTRATIVE
AZIENDE AGRICOLE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
DIRETTE DAL PROF. DOTT. MARIO CASALINI
VIA DELLA FREZZA 2 - ROMA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FRATELLI STIANI - SANCASCIANO-PESA (FIRENZE).

Una Trattrice Italiana



La trattrice agricola Fiat 700 B

La migliore Trattrice, per semplicità, robustezza, minimo costo, offerta all'agricoltura Italiana.

ISBN: 978-88-95755-85-4